

Bruxelles, 30 novembre 2017
(OR. en)

14625/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0379 (COD)**

**ENER 461
ENV 960
CLIMA 317
COMPET 800
CONSOM 362
FISC 286
CODEC 1864**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	15135/1/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 REV1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
2. L'intero pacchetto è stato presentato nella sessione del Consiglio TTE (Energia) del dicembre 2016. Alla sessione del Consiglio TTE (Energia) del febbraio 2017 ha avuto luogo uno scambio di opinioni sul pacchetto.

3. Una volta terminato l'esame delle valutazioni d'impatto di tutte e otto le proposte legislative e avviato l'esame dettagliato delle proposte, il Consiglio TTE (Energia) del giugno 2017 ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori¹.
4. Versioni rivedute del progetto di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica sono state pubblicate nei mesi di settembre (doc. 10681/2017) e novembre (doc. 10681/17 REV 1 e 10681/17 ADD 1).
5. La commissione ITRE del Parlamento europeo ha nominato relatore Krišjānis Kariņš e l'adozione del parere è prevista per marzo 2018. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 31 maggio 2017 e il Comitato delle regioni il 12 luglio 2017.
6. La proposta di regolamento stabilisce un quadro per il funzionamento del mercato interno dell'energia. Il capo I definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni necessarie. Il capo II definisce le norme in materia di scambi di energia elettrica nell'arco di periodi di scambio diversi e i principi per la formazione dei prezzi. Illustra inoltre in dettaglio la responsabilità del bilanciamento, i mercati di bilanciamento, giornalieri, infragiornalieri e a termine nonché le norme in materia di dispacciamento e decurtazione della generazione e della gestione della domanda. Il capo III descrive l'allocazione della capacità, segnatamente i suoi principi generali e di gestione della congestione nonché la definizione delle zone di offerta. Il capo IV esamina i principi relativi all'adeguatezza delle risorse nel territorio degli Stati membri e alle norme per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, stabilendo inoltre norme sull'applicazione dei meccanismi di regolazione della capacità. Il capo V fa riferimento ai gestori dei sistemi di trasmissione e alla cooperazione a livello dell'Unione mediante l'ENTSO dell'energia elettrica. Definisce inoltre i coordinatori regionali della sicurezza, il loro ambito geografico e i loro compiti. Il capo VI definisce la cooperazione tra gestori dei sistemi di distribuzione e la costituzione dell'entità EU DSO. Il capo VII stabilisce le norme per l'istituzione di codici di rete o orientamenti.
7. L'allegato della proposta di regolamento definisce più nel dettaglio le funzioni dei coordinatori regionali della sicurezza.

¹ ST 9578/17

II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

8. Il Gruppo "Energia" ha esaminato la proposta della Commissione e le relative proposte di compromesso della presidenza tra luglio e novembre del 2017. In seguito a tali discussioni la presidenza ha apportato al testo un numero sostanziale di modifiche.
9. Le delegazioni continuano ad analizzare nel dettaglio varie disposizioni contenute nel progetto di regolamento. Tuttavia, le delegazioni ritengono che le modifiche proposte vadano nella giusta direzione che consente di miglioramento del testo, in particolare:
 - chiarimento di definizioni esistenti e aggiunta di quelle mancanti,
 - miglioramento del testo per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento e le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere deroghe alla responsabilità finanziaria degli squilibri,
 - organizzazione più efficace del mercato del bilanciamento, norme in materia di compensazione dell'energia di bilanciamento, prezzo, approvvigionamento di capacità di bilanciamento e norme in materia di limiti tecnici all'offerta,
 - definizione delle zone di offerta, della loro configurazione nonché del ruolo dell'ENTSO-E, dei TSO e degli Stati membri nel processo,
 - utilizzo delle valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse in aggiunta alle valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse,
 - gli Stati membri assicurano che la capacità estera sia in grado di fornire contributi al livello auspicato di adeguatezza alle stesse condizioni rispetto alle capacità interne secondo requisiti specifici,
 - migliore definizione e struttura dei principi di concezione per i meccanismi di regolazione della capacità,
 - revisione dei compiti dell'ENTSO-E,
 - trasformazione del centro operativo regionale in coordinatori regionali della sicurezza, riformulazione della loro costituzione, missione e compiti,
 - aggiunta di un nuovo articolo che definisce i principi, le norme e le procedure per l'entità EU DSO,
 - I codici di rete non sono più istituiti mediante atti delegati bensì da atti di esecuzione.

10. La presidenza ritiene che il testo riportato in allegato rappresenti un compromesso ben equilibrato che, per la maggior parte dei punti, potrebbe essere ampiamente accettato dalle delegazioni. Tuttavia, le principali questioni descritte di seguito devono ancora essere ulteriormente esaminate e confermate prima che possa essere raggiunto un accordo. La presidenza è pienamente consapevole del fatto che vi possano essere altre preoccupazioni da parte di singole delegazioni. Pertanto, il testo seguente è presentato fatti salvi punti specifici che suscitano preoccupazione o altre disposizioni rivedute nel testo di compromesso che non sono state ancora pienamente affrontate.

Principali questioni in sospeso e proposte di compromesso della presidenza:

a) Allocazione della capacità, misure volte ad affrontare la congestione e definizione delle zone di offerta

Le norme in materia di allocazione della capacità richiedono che la capacità massima sia allocata al confine di una zona di offerta ai partecipanti al mercato. Qualora tale capacità sia colpita da una congestione interna, lo Stato membro deve affrontare tale congestione attraverso azioni correttive. In alternativa, lo Stato membro può decidere di riconfigurare la zona di offerta in modo che rifletta le strozzature infrastrutturali. Le delegazioni hanno sottolineato che una suddivisione delle zone di offerta è politicamente rilevante e, pertanto, gli Stati membri devono essere in grado di mantenere tale decisione. La presidenza propone di stabilire un livello di riferimento di capacità massima al confine che deve essere rispettato. Inoltre, la presidenza propone che, dopo il periodo necessario per l'attuazione delle misure, lo Stato membro possa scegliere se suddividere una zona di offerta o se adottare misure correttive per porre rimedio alla congestione al fine di rispettare il livello di riferimento fissato. La presidenza propone un termine chiaro per l'intero processo e sostiene che, in caso di mancato rispetto del livello di riferimento alla fine del processo, la Commissione possa adottare una decisione in merito a una suddivisione ottimale delle zone di offerta nello Stato membro.

b) Codici di rete

L'elenco dei codici di rete e degli orientamenti per il quale alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione si basa sul terzo pacchetto energia. Sulla base di tale elenco è stata adottata una serie di codici di rete. Alcune delegazioni hanno sollevato la questione che l'elenco possa non essere sufficientemente dettagliato, in particolare per quanto riguarda la modifica dei codici di rete e degli orientamenti esistenti. La presidenza propone che entro il 2025 la Commissione valuti in una relazione quali elementi dei codici di rete esistenti potrebbero utilmente essere iscritti in atti legislativi dell'Unione concernenti il mercato interno dell'energia elettrica. Al fine di mantenere la coerenza tra la presente relazione e il conferimento del potere di modifica dei codici di rete, la presidenza propone di limitare tale conferimento di potere fino alla fine del 2027.

III. CONCLUSIONE

11. Alla luce di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti è invitato a esaminare il testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota, a discutere tutte le questioni in sospeso sollevate dalle delegazioni e a raggiungere un accordo in preparazione dell'orientamento generale alla sessione del Consiglio TTE (Energia) del 18 dicembre 2017.

12. L'orientamento generale definirebbe la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituirebbe la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Le aggiunte delle prime due revisioni (doc. 10681/2017 e doc. 10681/17 REV 1) rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**.

Il nuovo testo aggiunto seguito della seconda revisione è indicato in **grassetto sottolineato**.

Tutte le soppressioni sono indicate con [] (*testo soppresso*).

2016/0379 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio² è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) L'Unione dell'energia mira a fornire ai consumatori – famiglie e imprese – un approvvigionamento **protetto**, sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tradizionalmente il sistema elettrico era dominato da monopoli verticalmente integrati, spesso di proprietà pubblica con grandi impianti centrali di energia nucleare o fossile. Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell' Unione , privati e imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile. Il mercato interno dell'energia elettrica ha incrementato la concorrenza, in particolare nel settore all'ingrosso, e gli scambi transfrontalieri. Continua ad essere la base dell'efficienza del mercato dell'energia.
- (3) Il sistema energetico europeo sta attraversando la più radicale trasformazione degli ultimi decenni e il mercato dell'energia elettrica è al centro di questo cambiamento. [] **Questa trasformazione crea e facilita** nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera.

² Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(3 bis) Il presente regolamento definisce norme per garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia integrando un numero limitato di requisiti relativi allo sviluppo delle forme rinnovabili di energia e alla politica ambientale, in particolare alcune norme specifiche di trattamento preferenziale per taluni impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili per quanto concerne la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento e il ridispacciamento per consentirne il funzionamento in un contesto di mercato, in termini di norme preferenziali per il bilanciamento e il dispacciamento nonché di soglia per le emissioni di CO2 delle nuove capacità di generazione, laddove sono soggette a un meccanismo di regolazione della capacità.

- (4) Gli interventi dello Stato, spesso progettati in modo non coordinato, hanno portato a un aumento delle distorsioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con conseguenze negative per gli investimenti e gli scambi transfrontalieri.
- (5) In passato i clienti dell'energia elettrica erano soltanto passivi, spesso l'acquistavano a tariffe regolamentate che non avevano alcuna relazione diretta con il mercato. In futuro i clienti dovranno essere in grado di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti. Per integrare quote crescenti di energie rinnovabili il futuro sistema elettrico dovrebbe avvalersi di tutte le fonti di flessibilità a disposizione, in particolare la gestione della domanda e lo stoccaggio. [] Deve inoltre promuovere l'efficienza energetica.
- (6) La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica.
- (7) Si sono sviluppati quadri normativi che hanno consentito scambi di energia elettrica in tutta l'Unione. Tale sviluppo è stato basato sull'adozione di vari codici di rete e orientamenti per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. Codici di rete e orientamenti contengono disposizioni sul mercato, la gestione del sistema, il collegamento in rete. Per assicurare la massima trasparenza e aumentare la certezza del diritto occorre adottare i principi fondamentali di funzionamento del mercato e di allocazione della capacità negli orizzonti temporali dei mercati di bilanciamento, giornaliero, infragiornaliero, del giorno prima, e a termine conformemente alla procedura legislativa ordinaria, riunendoli in un unico atto.

(7 bis) Gli orientamenti in materia di bilanciamento istituiscono, all'articolo 13, un processo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione possono delegare tutti i loro compiti o parte di essi a una terza parte. Il gestore del sistema di trasmissione delegante dovrebbe continuare a essere responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assegnare compiti e obblighi a terzi. L'assegnazione dovrebbe essere limitata a compiti e obblighi eseguiti a livello nazionale (ad esempio la compensazione degli sbilanciamenti). Le limitazioni dell'assegnazione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Ciononostante, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero continuare a essere responsabili dei compiti assegnati loro ai sensi dell'articolo 40 della [rifusione della direttiva sull'energia elettrica].

(7 ter) Gli orientamenti in materia di bilanciamento hanno stabilito negli articoli 18, 30 e 32 che il metodo di determinazione dei prezzi per i prodotti standard e specifici per l'energia di bilanciamento dovrebbe creare incentivi positivi per gli operatori di mercato a mantenere e/o contribuire a ripristinare il bilanciamento del sistema dell'area del prezzo di sbilanciamento e a ridurre gli sbilanciamenti del sistema e i costi per la società. Tale approccio alla determinazione dei prezzi dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa. Il metodo di determinazione dei prezzi nell'acquisizione della capacità di bilanciamento dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa.

(7 quater) L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero al fine di prevedere la possibilità per gli operatori di mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale, come previsto con gli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento definiti nell'articolo 24 degli orientamenti in materia di bilanciamento. Solo gli sbilanciamenti rimanenti alla chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbero essere bilanciati dai gestori dei sistemi di trasmissione con il mercato del bilanciamento. Gli orientamenti in materia di bilanciamento prevedono nell'articolo 53 l'armonizzazione del periodo di compensazione degli sbilanciamenti a 15 minuti in Europa. Tale armonizzazione dovrebbe favorire gli scambi infragiornalieri e lo sviluppo di un certo numero di prodotti di scambio con le stesse finestre di consegna.

(7 quinquies) Al fine di consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di acquisire e utilizzare la capacità di bilanciamento in modo efficiente ed economico e secondo criteri di mercato, è necessario favorire l'integrazione del mercato. Al riguardo, gli orientamenti in materia di bilanciamento hanno definito nel titolo IV tre metodologie tramite quali gli operatori dei sistemi di trasmissione possono allocare capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento e per la condivisione delle riserve, quando corroborato sulla base di un'analisi costi-benefici: il processo di coottimizzazione, il processo di allocazione basato sul mercato e l'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica. Si dovrebbe ricorrere al processo di coottimizzazione su base giornaliera, e invece si può ricorrere al processo di allocazione basato sul mercato quando la contrattazione è effettuata con un anticipo massimo di una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, e all'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica quando la contrattazione è effettuata con un anticipo superiore a una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, a condizione che i volumi allocati siano limitati e che ogni anno sia effettuata una valutazione. Non appena la metodologia per il processo di allocazione della capacità interzonale è approvata dalle autorità di regolamentazione competenti, due o più gestori di sistemi di trasmissione potrebbero iniziare ad applicare la metodologia per acquisire esperienza e consentire un'applicazione agevole per i gestori di sistemi di trasmissione successivi. Ai fini dell'integrazione del mercato l'applicazione di tale metodologia, laddove disponibile, dovrebbe comunque essere armonizzata da tutti i gestori di sistemi di trasmissione.

(7 sexies) Gli orientamenti in materia di bilanciamento stabiliscono nel titolo V che l'obiettivo generale della compensazione degli sbilanciamenti è assicurare che i responsabili del bilanciamento sostengano il bilanciamento del sistema in modo efficiente e incentivare gli operatori di mercato a mantenere e/o a contribuire al ripristino del bilanciamento del sistema. Per mettere i mercati del bilanciamento, e il sistema energetico in generale, in grado di integrare quote crescenti di fonti rinnovabili variabili, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore in tempo reale dell'energia.

(7 septies) Gli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione³ definiscono orientamenti dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero, compresi i requisiti per l'adozione di metodologie comuni per determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare l'efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta. Gli articoli 32 e 34 definiscono norme sul riesame della configurazione delle zone di offerta, gli articoli 41 e 54 definiscono limiti armonizzati sui prezzi di equilibrio minimi e massimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, l'articolo 59 definisce norme sugli orari di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, mentre l'articolo 74 degli orientamenti definisce norme sulle metodologie per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

(7 octies) Gli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine⁴ definiscono norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sull'istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di assegnazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato. L'articolo 30 degli orientamenti definisce norme sui prodotti di copertura a termine.

(7 nonies) Il codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete⁵ definisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore, al sistema interconnesso. Esso contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione. Gli articoli 66 e 67 del codice di rete definiscono norme per le tecnologie emergenti nella generazione di energia elettrica.

³ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine.

⁵ Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete.

- (8) Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta; i prezzi dovrebbero segnalare quando l'energia elettrica è necessaria, fornendo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio.
- (9) **Mentre** la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica, a fronte dell'importanza che acquistano le energie rinnovabili sul mercato, è **uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia** [], è indispensabile che il mercato elimini gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e stimoli gli investimenti in infrastrutture di supporto, ad esempio maggiore generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. Per sostenere questo passaggio alla generazione variabile e distribuita e per assicurare che i principi del mercato energetico siano alla base dei futuri mercati dell'energia elettrica, è essenziale dedicare nuova attenzione ai mercati a breve termine e a prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta.
- (10) I mercati a breve termine miglioreranno la liquidità e la concorrenza in quanto consentiranno a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e farà sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere, nella misura del possibile, all'eliminazione dei massimali amministrativi e impliciti dei prezzi per consentire ai prezzi di un'offerta scarsa di aumentare fino al valore del carico perso. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure, quali i meccanismi di regolazione della capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e stabilità dei prezzi per i consumatori finali, in particolare le famiglie e le piccole e medie imprese.

- (11) **Fatte salve le norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109**, le deroghe ai principi fondamentali del mercato come la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento basato sul mercato o [] il ridispacciamento riducono i segnali di flessibilità e diventano ostacoli allo sviluppo di soluzioni quali lo stoccaggio, la gestione della domanda o l'aggregazione. Se sono tuttora necessarie deroghe per evitare oneri amministrativi inutili a carico di alcuni operatori, in particolare famiglie e PMI, le deroghe generali per intere tecnologie non sono coerenti con l'obiettivo di un **processo di** decarbonizzazione efficiente e basato sul mercato e dovrebbero pertanto essere sostituite da misure più mirate.
- (12) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. **Le decurtazioni non coordinate delle capacità degli interconnettori limitano in misura crescente lo scambio di energia elettrica tra gli Stati membri e sono diventate un serio ostacolo allo sviluppo di un mercato interno funzionante dell'energia elettrica.** La capacità disponibile [] **degli interconnettori** dovrebbe **pertanto** essere stabilita entro il limite massimo consentito dalle norme di sicurezza per la gestione della rete, **incluso il rispetto del criterio di sicurezza (n-1).** **Le limitazioni al di sopra di tale livello possono essere accettate soltanto per una fase transitoria limitata necessaria per adattare i sistemi nazionali ai requisiti del diritto dell'UE.**
- (13) È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori dei sistemi di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.

- (14) Per orientare in modo efficiente gli investimenti necessari, i prezzi devono inoltre fungere da segnale quando l'energia elettrica è maggiormente necessaria. In un sistema elettrico zonale, per inviare i segnali giusti differenziati per località è necessario determinare le zone di offerta con una procedura trasparente e in modo coerente, obiettivo e affidabile. Ai fini di una gestione e pianificazione efficiente della rete elettrica unionale con segnali di prezzo efficaci delle nuove capacità di generazione, gestione della domanda e infrastrutture di trasporto, le zone di offerta dovrebbero corrispondere alla congestione strutturale. In particolare, la capacità interzonale non dovrebbe essere ridotta per risolvere una congestione interna.
- (15) [] Un'integrazione **efficiente** del mercato [] **richiede l'abolizione sistematica degli** [] ostacoli agli scambi transfrontalieri in modo da superare la frammentazione del mercato energetico unionale e consentire ai clienti di fruire pienamente dei vantaggi offerti dall'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dalla concorrenza.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'allocazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.
- (17) La gestione dei problemi di congestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e dovrebbe essere basata su meccanismi di mercato.
- (18) In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.
- (19) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

- (20) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.
- (21) È opportuno stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga a dette norme.
- (22) Per offrire condizioni di parità tra tutti i partecipanti al mercato, le tariffe di rete dovrebbero essere applicate in modo da non discriminare, in senso positivo o negativo, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Tali tariffe non dovrebbero essere discriminatorie nei confronti dello stoccaggio dell'energia né costituire un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda o un ostacolo ai miglioramenti dell'efficienza energetica.
- (23) Al fine di aumentare trasparenza e comparabilità nella determinazione delle tariffe, laddove non si consideri adeguata un'armonizzazione vincolante, l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2] ("l'Agenzia") dovrebbe formulare una [] **relazione sulle migliori pratiche** sulle metodologie tariffarie.
- (24) Per assicurare investimenti ottimali nelle reti transeuropee e far fronte alla difficoltà di non poter realizzare progetti di interconnessione sostenibili quando non figurano tra le priorità a livello nazionale, l'uso delle rendite di congestione dovrebbe essere riesaminato e [] **contribuire ad** assicurare la disponibilità e mantenere o aumentare le capacità di interconnessione.

- (25) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nell'Unione, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (l'ENTSO-E). I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme unionali in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni dell'ENTSO-E . I compiti dell'ENTSO-E dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire l'efficienza, la trasparenza e la rappresentatività dell'ENTSO-E . I codici di rete elaborati dall'ENTSO-E non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello unionale. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.
- (26) L'ENTSO-E dovrebbe svolgere a livello unionale una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La questione dell'adeguatezza delle risorse, che si affronta con i meccanismi di regolazione della capacità, dovrebbe basarsi sulla [] **valutazione nazionale ed europea ben coordinata dell'adeguatezza delle risorse.**

- (27) La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle prospettive stagionali (a sei mesi) di cui all'articolo 9 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862]. Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per valutare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità, mentre le prospettive stagionali servono per segnalare i possibili rischi nell'arco di sei mesi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i [] **coordinatori regionali della sicurezza** effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale secondo la normativa europea sulla gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica; si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema.
- (28) Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni corredandole del relativo calendario attuativo. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti solo per le questioni che non possono essere risolte con l'eliminazione delle distorsioni di cui sopra.
- (29) Gli Stati membri che intendono introdurre meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse secondo una procedura trasparente e verificabile. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire il livello di sicurezza dell'approvvigionamento che desiderano.

- (30) È necessario definire i principi dei meccanismi di regolazione della capacità. I meccanismi di regolazione della capacità già in atto dovrebbero essere riesaminati alla luce dei suddetti principi. Se la valutazione europea e **nazionale** dell'adeguatezza delle risorse non mette in luce alcun problema in merito, non è necessario stabilire alcun nuovo meccanismo di regolazione della capacità né altri impegni di capacità nel quadro dei meccanismi già in atto. Le norme sul controllo degli aiuti di Stato a norma degli articoli 107 e 109 del TFUE devono essere applicate comunque.
- (31) Si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità diversi dalle riserve. I gestori dei sistemi di trasmissione oltrefrontiera dovrebbero agevolare i produttori interessati che desiderano partecipare a meccanismi di regolazione della capacità in altri Stati membri; dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri.
- (32) Date le differenze esistenti nei sistemi energetici nazionali e le limitazioni tecniche delle reti elettriche esistenti, il modo migliore per progredire nell'integrazione dei mercati è spesso a livello regionale. Dovrebbe pertanto essere rafforzata la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Per garantire una cooperazione efficace si dovrebbe prevedere un nuovo quadro normativo che assicuri una governance regionale più solida e una vigilanza normativa, rafforzando altresì il potere decisionale dell'Agenzia nelle questioni transfrontaliere. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri potrebbe essere necessaria anche in situazioni di crisi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e limitare le distorsioni del mercato.

- (33) Il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione è stato formalizzato con la partecipazione obbligatoria dei gestori suddetti agli enti regionali coordinatori della sicurezza, che dovrebbe essere **ulteriormente sviluppata e sostenere la gestione sempre più integrata dei sistemi elettrici nell'Unione garantendone la sicurezza ed efficienza.**
- (34) Il campo di applicazione geografico dei **coordinatori regionali della sicurezza** dovrebbe consentire loro di **apportare un contributo efficace al** coordinamento **delle** operazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione su regioni più vaste.
- (35) I **coordinatori regionali della sicurezza dovrebbero** **svolgere compiti** laddove il loro aspetto regionale apporta un valore aggiunto rispetto alle funzioni svolte a livello nazionale. I **compiti** dei **coordinatori regionali della sicurezza** dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza **ai sensi degli orientamenti sul funzionamento del sistema**⁶ e altri compiti di gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi. I **coordinatori regionali della sicurezza** non dovrebbero occuparsi della gestione in tempo reale del sistema dell'energia elettrica.
- (36) I **coordinatori regionali della sicurezza** dovrebbero in primo luogo agire nell'interesse del funzionamento del mercato e del sistema della regione rispetto agli interessi di un singolo ente. Di conseguenza, i **coordinatori regionali della sicurezza** dovrebbero disporre **dei poteri** **necessari a sostenere le azioni che** i gestori dei sistemi di trasmissione della regione **devono** intraprendere per talune funzioni e dovrebbero avere un ruolo consultivo rafforzato per le altre funzioni.

⁶ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

- (37) L'ENTSO-E dovrebbe provvedere a che le azioni dei [] **coordinatori regionali della sicurezza** siano coordinate su tutto il territorio delimitato dalle regioni.
- (38) Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione unionali dell'energia elettrica e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e con l'ENTSO-E, è necessario istituire un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione ("UE DSO"). I compiti dell'UE DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione. L'UE DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSO-E nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita e dello stoccaggio nelle reti di distribuzione o in altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione. **L'EU DSO tiene anche debitamente conto delle specificità inerenti ai sistemi di distribuzione connessi a valle a sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnettori.**
- (39) È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nell'Unione , compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro di per sé non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati oggettivi, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità agli orientamenti quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe inoltre valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero gestire le loro reti conformemente a questi codici di rete.

- (40) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica è opportuno prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'allocazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, se del caso attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (41) Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dall'ENTSO-E . Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, ad esempio via i regolatori nazionali o l'Agenzia, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.
- (42) Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione di energia elettrica nell'Unione , l'ENTSO-E dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano di sviluppo decennale non vincolante della rete a livello unionale (piano di sviluppo della rete a livello unionale che indichi le reti di trasmissione di energia elettrica realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti).
- (43) L'esperienza acquisita con l'elaborazione e l'adozione dei codici di rete ha dimostrato l'utilità di razionalizzare la procedura di elaborazione precisando che l'Agenzia ha il diritto di [] **approvare** i codici della rete dell'energia elettrica in progetto prima di presentarli alla Commissione.

- (44) Gli investimenti in una grande infrastruttura moderna dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta all'Agenzia trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione dovrebbero essere in grado di beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione. Le esenzioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 1228/2003⁷ continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione che concede l'esenzione.
- (45) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possono essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno conferire alle autorità competenti la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine è necessario che le autorità competenti abbiano accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, in modo facilmente accessibile, le relative informazioni per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest'obbligo.

⁷ Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

- (46) È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.
- (47) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive , proporzionate e dissuasive.
- (48) Gli Stati membri, [] le parti contraenti della Comunità dell'energia e **gli altri paesi terzi che applicano il presente regolamento o partecipano alla rete sincrona dell'Europa continentale** [] dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi integrati di energia elettrica e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

- (49) Al fine di assicurare il livello minimo di armonizzazione necessario al funzionamento efficace dei mercati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai settori fondamentali per l'integrazione dei mercati. Tra questi dovrebbe figurare [] l'adozione e la modifica dei codici di rete e degli orientamenti, nonché l'applicazione delle disposizioni di esenzione per i nuovi interconnettori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti [] **di esecuzione**, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti [] **di esecuzione**.
- (50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello unionale l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) **Le regole sul mercato dovrebbero consentire l'integrazione dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e fornire incentivi per l'aumento dell'efficienza energetica.**

⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[]

[]

(52) (ex 54) Per quanto concerne i mercati di bilanciamento, una formazione dei prezzi efficiente e non suscettibile di creare distorsioni nell'approvvigionamento di capacità di bilanciamento e di energia di bilanciamento rende necessario che la capacità di bilanciamento non fissi il prezzo dell'energia di bilanciamento. Ciò lascia impregiudicati i sistemi di dispacciamento che utilizzano un processo di programmazione integrato conformemente al regolamento (UE) 2017/XXXX della Commissione [sul bilanciamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

- a) gettare le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030⁹ delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore **sicurezza dell'approvvigionamento**, flessibilità, **sostenibilità**, decarbonizzazione e innovazione;
- b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, permettano la gestione della domanda e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, e [] **consentano** l'integrazione del mercato e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, **agevolando nel contempo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio**;

⁹ COM (2014) 015 final.

- c) stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali. Ciò include l'istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;
- d) facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente con una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato. Esso prevede dei meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864/2] , all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione¹¹ e all'articolo 2 della [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili] .

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) "autorità di regolamentazione", le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864/2] ;
 - b) "flusso transfrontaliero" , un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o clienti svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione;
 - c) "congestione", una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita dei partecipanti al mercato [] in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;
 - d) "nuovo interconnettore", un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003;
 - e) "congestione strutturale", congestione nel sistema di trasmissione **che può essere definita in modo non ambiguo**, è prevedibile, geograficamente stabile e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema energetico;
 - f) "gestore del mercato", ente che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;
 - g) "gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO')", gestore del mercato designato dall'autorità competente per espletare mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al unico infragiornaliero;
 - h) "valore del carico perso", stima in EUR/MWh del limite massimo di prezzo dell'energia elettrica che i clienti sono disposti a pagare per evitare un'indisponibilità;

- i) "bilanciamento", insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità, e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;
- j) "energia di bilanciamento", energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione ai fini del bilanciamento;
- k) "prestatore di servizi di bilanciamento", partecipante al mercato che fornisce energia di bilanciamento e/o capacità di bilanciamento ai gestori dei sistemi di trasmissione;
- l) "capacità di bilanciamento", volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto;
- m) "responsabile del bilanciamento", partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica;
- n) "periodo di compensazione degli sbilanciamenti", intervallo temporale sul quale sono calcolati gli sbilanciamenti dei responsabili del bilanciamento;
- o) "prezzo di sbilanciamento", il prezzo positivo, pari a zero o negativo, di uno sbilanciamento in ciascun periodo di compensazione e in ciascun verso;

- p) "zona del prezzo di sbilanciamento", zona nella quale è calcolato un prezzo di sbilanciamento;
- q) "processo di preselezione", processo volto a verificare la conformità di un prestatore di capacità di bilanciamento ai requisiti fissati dai gestori dei sistemi di trasmissione;
- r) "capacità di riserva", entità delle riserve di contenimento della frequenza, di ripristino della frequenza o di sostituzione, che deve essere a disposizione del gestore del sistema di trasmissione;
- s) "dispacciamento prioritario", **nel modello di autodispacciamento**, dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, in un [] **modello** di dispacciamento centrale, **anche** in base a vincoli di rete, che dà priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche;
- t) "regione di calcolo della capacità", zona geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;
- u) "meccanismo di regolazione della capacità", misura amministrativa **o di mercato** intesa ad assicurare il conseguimento del livello auspicato di **adeguatezza delle risorse** [], grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ausiliari [];
- []
- w) "cogenerazione ad alto rendimento", cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- x) "progetto dimostrativo": progetto che si basa su una tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.

¹² Direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- y) "partecipante al mercato", persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
- z) "ridispacciamento", misura attivata da uno o più gestori di sistema, consistente nella modifica del profilo di generazione e/o di carico, al fine di modificare i flussi fisici sul sistema di trasmissione e ridurre la congestione fisica.
- aa) "scambio compensativo", scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due [] zone di offerta per ridurre la congestione fisica.
- bb) "impianto di generazione", impianto che converte l'energia primaria in energia elettrica e che consiste in uno o più moduli per la generazione elettrica collegati a una rete [].
- cc) "modello di dispacciamento centrale", modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un TSO nell'ambito del processo di programmazione integrato.
- dd) "prodotto standard di bilanciamento", prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i TSO per lo scambio dei servizi di bilanciamento come stabilito[] nell'orientamento in materia di bilanciamento adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- ee) "prodotto specifico di bilanciamento", prodotto diverso da un prodotto standard, i cui requisiti sono stabiliti [] nell'orientamento in materia di bilanciamento adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- ff) "gestore delegato", entità alla quale mansioni od obblighi specifici affidati a un gestore del sistema di trasmissione o a un gestore del mercato elettrico designato, ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi regolamento, direttiva, codice di rete od orientamento, sono stati delegati da tale gestore del sistema di trasmissione o gestore del mercato elettrico designato o sono stati assegnati da uno Stato membro o dall'autorità nazionale di regolamentazione;

Capo II

Norme generali per il mercato dell'energia elettrica

Articolo 3

Principi relativi alla gestione dei mercati dell'energia elettrica

1. Gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, [] i gestori dei mercati **e i gestori delegati** provvedono a che i mercati dell'energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:
 - a) i prezzi si formano in base alla domanda e all'offerta.
 - b) si evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta, a disincentivare lo sviluppo di una generazione più flessibile, a bassa produzione di carbonio o a disincentivare la flessibilità della domanda;
 - c) i clienti devono poter fruire delle opportunità del mercato e della maggiore concorrenza sui mercati al dettaglio;
 - d) la partecipazione al mercato dei consumatori e delle piccole imprese è consentita aggregando la generazione di vari impianti e il carico di vari impianti di consumo per ottenere offerte congiunte sul mercato dell'energia elettrica e una gestione congiunta del sistema elettrico, nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza;
 - e) le regole sul mercato [] **accompagnano** la decarbonizzazione dell'economia, **ad esempio** consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e fornendo incentivi all'efficienza energetica;
 - f) le regole sul mercato offrono adeguati incentivi d'investimento per la generazione, lo stoccaggio, l'efficienza energetica e la gestione della domanda in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato e provvedendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;

- g) si evitano gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica **tra zone di offerta o Stati membri** e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell'energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;
- h) le regole sul mercato prevedono la cooperazione regionale laddove è efficace;
- i) la generazione, lo stoccaggio e la domanda **sicuri e sostenibili** partecipano al mercato su un piano di parità **sulla base dei requisiti previsti dalla legislazione dell'UE**;
- j) tutti i produttori sono direttamente o indirettamente responsabili della vendita dell'energia elettrica che generano;
-
- l) le regole sul mercato consentono il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione e della gestione della domanda;
- m) le regole sul mercato consentono l'accesso e l'uscita delle imprese di generazione e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni;
- n) **per consentire** ai partecipanti al mercato di **essere tutelati** contro i rischi di volatilità dei prezzi e di **attenuare** l'incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, **le possibilità di copertura a lungo termine** sono negoziabili in Borsa in modo trasparente e **i contratti di fornitura a lungo termine sono negoziabili fuori Borsa** nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza.
- o) **i partecipanti al mercato hanno il diritto di ottenere l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.**
-

Articolo 4

Responsabilità del bilanciamento

1. Tutti i partecipanti al mercato [] rispondono [] degli squilibri che provocano nel sistema []. **A tal fine, i partecipanti al mercato sono [] essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano contrattualmente un responsabile del bilanciamento scelto da loro. In conformità dell'orientamento in materia di bilanciamento adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, ciascun responsabile del bilanciamento è finanziariamente responsabile degli sbilanciamenti e si sforza di conseguire il bilanciamento o di contribuire al bilanciamento del sistema elettrico.**
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alla responsabilità del bilanciamento [] **solo nei seguenti casi:**
 - a) progetti dimostrativi **per le tecnologie emergenti definite agli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2016/631**¹³;
 - b) impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con **una capacità totale** installata di generazione di energia elettrica inferiore a [] **250 kW**;
 - c) **fatti salvi i contratti conclusi prima di [entrata in vigore della legislazione] e gli** impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli da 107 a 109 del TFUE, commissionati prima del [OP: entrata in vigore]. [.] **Gli Stati membri possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, incentivare i partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati dalla responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità dietro adeguato compenso. []**

¹³ **Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).**

- 2 bis. Qualora uno Stato membro decida di prevedere una deroga ai sensi del paragrafo 2, deve garantire che un'altra parte adempia alle responsabilità finanziarie degli squilibri.**
- 3. Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2026 il paragrafo 2, lettera b), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento con una capacità totale installata di generazione di energia elettrica inferiore a [] 50 kW.**

Articolo 5

Mercato del bilanciamento

[]

2. I mercati del bilanciamento, **compresi i processi di preselezione**, sono organizzati in modo da:
- a) assicurare l'assenza di discriminazione tra partecipanti al mercato, tenendo conto delle diverse [] **esigenze tecniche del sistema elettrico, una definizione trasparente e neutrale dal punto di vista tecnologico dei servizi e la loro acquisizione trasparente e basata sul mercato []**,
 - b) **garantire l'accesso a tutti i partecipanti al mercato preselezionati, a titolo individuale o per aggregazione;**
 - c) **rispettare l'esigenza di tener conto dell'aumento delle quote di generazione variabile, dell'aumento della reattività della domanda e delle nuove tecnologie.**

[]

4. I mercati del bilanciamento assicurano la sicurezza operativa sfruttando nel modo più efficiente l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali a norma dell'articolo 15.
5. Per **prodotti standard e specifici di bilanciamento** la compensazione dell'energia di bilanciamento si basa sul prezzo marginale, "pay-as-cleared", fatti salvi gli **orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.** I partecipanti al mercato sono autorizzati a presentare offerte nell'orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale, e **gli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento non precedono** l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione¹⁴. **Il gestore del sistema di trasmissione che applica un modello di dispacciamento centrale può definire norme aggiuntive conformemente agli orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
- 5 bis. **Il prezzo dell'energia di bilanciamento non è predeterminato in un contratto di capacità di bilanciamento. È possibile applicare un'esenzione per prodotti specifici di bilanciamento conformemente agli orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.** Le procedure di aggiudicazione d'appalto sono trasparenti nel rispetto della riservatezza, conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva sull'energia elettrica].

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

6. Gli sbilanciamenti sono compensati al prezzo corrispondente al valore dell'energia in tempo reale e sono calcolati conformemente agli **orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
- 6 bis. [] L'area del prezzo di sbilanciamento [] è equivalente alla zona di offerta, a eccezione [] del caso di un modello di dispacciamento centrale e in conformità degli [] **orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009. L'area del prezzo di sbilanciamento è equivalente all'area di programmazione, a eccezione del caso di un modello di dispacciamento centrale in cui l'area di sbilanciamento può costituire una parte di un'area di programmazione conformemente agli orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
7. Il dimensionamento della capacità di riserva è eseguito dai gestori dei sistemi di trasmissione conformemente agli [] **orientamenti sul funzionamento del sistema adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009 e può essere agevolato a livello regionale.** []
8. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è eseguito dai gestori dei sistemi di trasmissione [] e agevolato a livello regionale []. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è basato [] sul mercato [] e organizzato in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione a livello individuale o per aggregazione, conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della **[rifusione della direttiva sull'energia elettrica].** []

9. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento al rialzo e al ribasso è effettuato separatamente, [] conformemente agli [] **orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009**. Nella misura del possibile, e almeno per minimo il [40]% dei prodotti standard utilizzati per le capacità di bilanciamento, l'aggiudicazione delle capacità di bilanciamento avviene non più di un giorno prima della fornitura delle capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione dura al massimo un giorno. **L'aggiudicazione della parte rimanente delle capacità di bilanciamento avviene con un anticipo massimo di un mese rispetto alla fornitura di capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione della parte rimanente delle capacità di bilanciamento dura al massimo un mese.**

9 bis. Su richiesta del gestore del sistema di trasmissione, l'autorità nazionale di regolamentazione può [] **prorogare il periodo di aggiudicazione della parte rimanente delle capacità di bilanciamento** di cui al paragrafo 9 [] fino a un massimo di **tre mesi**, a condizione che tale decisione sia limitata nel tempo e che gli effetti positivi in termini di riduzione dei costi per i consumatori superino le ripercussioni negative sul mercato []. La richiesta comprende:

- a) l'indicazione della durata prevista dell'esenzione;
- b) l'indicazione del volume di capacità di bilanciamento [] cui si applicherebbe l'esenzione;
- c) l'analisi dell'impatto dell'esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento; e
- d) la giustificazione dell'esenzione che dimostri che tale esenzione comporterebbe minori costi per i consumatori [].

10. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano, **il prima possibile ma non oltre 30 minuti dopo il [] tempo reale, le informazioni sul [] bilanciamento attuale del sistema [] delle rispettive [] aree di programmazione e sui prezzi [] stimati dell'energia di bilanciamento. Nella misura in cui la responsabilità di fornire tali informazioni sia stata conferita o delegata a una terza parte, conformemente agli [] orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, detta parte è responsabile di adempiere ai requisiti di cui al presente articolo.**

Articolo 6

Mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero

1. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei mercati dell'energia elettrica designati organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, in base al market coupling di cui al regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei mercati dell'energia elettrica designati collaborano a livello unionale o, se più opportuno, a livello regionale, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della contrattazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica unionale. L'obbligo di collaborazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto unionale sulla concorrenza. Nelle funzioni riguardanti la compravendita di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori del mercato **elettrico** designati sono soggetti alla vigilanza normativa degli organismi di regolamentazione e dell'Agenzia a norma dell'articolo 59 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864/2] e degli articoli 4 e 9 del [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2].

2. I mercati del giorno prima e infragiornaliero:

- a) sono organizzati in modo non discriminatorio;
- b) massimizzano la capacità **di tutti gli** operatori del mercato di [] **gestire i propri** sbilanciamenti [];
- c) massimizzano le opportunità **di tutti i** partecipanti al mercato di contrattare scambi [] **interzonali** quanto più possibile in tempo reale nell'insieme delle zone di offerta;
- d) indicano prezzi che riflettono i fondamentali del mercato, **compreso il valore dell'energia in tempo reale**, e sui quali i partecipanti al mercato possono basarsi quando decidono in merito ai prodotti di copertura del rischio a lungo termine;
- e) assicurano la sicurezza operativa a fronte del pieno sfruttamento della capacità di trasmissione;
- f) sono trasparenti nel rispetto della riservatezza e **nella garanzia dell'anonimità degli scambi; e**

[]
- h) non distinguono tra scambi realizzati all'interno di una zona di offerta e tra zone di offerta.

[]

Articolo 7

Scambi commerciali sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero

1. I gestori **del mercato elettrico designati** consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno entro l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, stabilito [] **conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
2. I gestori **del mercato elettrico designati** offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare l'energia ad intervalli di tempo brevi almeno quanto il periodo di compensazione degli sbilanciamenti sia nel mercato del giorno prima che in quello infragiornaliero **conformemente agli [] orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
3. I gestori **del mercato elettrico designati** offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime fino a 1 megawatt [], per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala **conformemente alle metodologie sviluppate negli [] orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
4. [] Entro il 1° gennaio 2021 il periodo di compensazione degli sbilanciamenti è pari a 15 minuti in tutte le [] **aree di programmazione, a meno che [] le autorità di regolamentazione abbiano concesso una deroga o un'esenzione conformemente agli [] orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009. []**

Articolo 8

Mercati a termine

1. In linea con il regolamento (UE) 2016/1719, i gestori dei sistemi di trasmissione rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine o dispongono misure equivalenti per permettere ai partecipanti al mercato, [] **inclusi** i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, di coprire i rischi di fluttuazione dei prezzi nelle zone di offerta limitrofe, **a meno che una valutazione del mercato a termine effettuata dalle autorità di regolamentazione competenti sui confini tra le zone di offerta dimostri sufficienti opportunità di copertura nelle zone di offerta conformemente agli [] orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
2. I diritti di trasmissione a lungo termine sono assegnati in modo trasparente, basato sul mercato e non discriminatorio grazie a una piattaforma unica di assegnazione **conformemente alle disposizioni degli [] orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.** []
3. Nel rispetto delle regole dei trattati sulla concorrenza, i gestori dei mercati sono liberi di sviluppare prodotti di copertura a termine anche sul lungo periodo, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, [] **inclusi** i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate opportunità di copertura dei rischi finanziari di fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non limitano le suddette attività di copertura agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.

[] Limiti tecnici di offerta

1. **I prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e i prezzi dell'energia di bilanciamento, compresi i prezzi di offerta e di bilanciamento, non sono soggetti a un limite minimo o massimo. Ciò non pregiudica i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento conformemente agli [] orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009 e negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, di cui al seguente paragrafo. []**
2. **[] I gestori del mercato elettrico designati possono applicare limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero conformemente agli [] orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009. Tali limiti tengono conto del valore massimo del carico perso. I gestori del mercato designati attuano un meccanismo trasparente che adegua automaticamente a tempo debito i limiti tecnici di offerta nel caso in cui si preveda che i limiti prestabiliti siano raggiunti []. I limiti più alti risultati dall'adeguamento rimangono applicabili fino a che siano necessari ulteriori aumenti conformemente a detto meccanismo.**
3. I gestori dei sistemi di trasmissione non adottano misure volte a modificare i prezzi all'ingrosso. []
4. **Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti designate dagli Stati membri individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi **all'ingrosso**, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all'attivazione dell'energia di bilanciamento, i meccanismi di regolazione della capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l'esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente.**

5. **L'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente designata dallo Stato membro che ha individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l'impatto sui comportamenti d'offerta. Gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro [OP: sei mesi dopo l'entrata in vigore] che specifica le misure e le azioni che hanno adottato o che intendono adottare.**

Articolo 10

Valore del carico perso

1. Entro [OP: un anno dopo l'entrata in vigore], **se necessario per la definizione di uno standard di affidabilità conformemente all'articolo 20, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti designate dagli Stati membri stabiliscono un'unica stima del valore del carico perso (VoLL) sul loro territorio []. La stima è [] resa pubblica. Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti designate dagli Stati membri che hanno più zone di offerta nel loro territorio possono stabilire diverse stime [] per zona. Nel caso in cui una zona di offerta consista di territori appartenenti a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati stabiliscono un unico valore del carico perso per tale zona. Nello stabilire il valore del carico perso, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti designate dagli Stati membri applicano il metodo di cui all'articolo 19, paragrafo 5.**
2. Gli Stati membri aggiornano le stime almeno ogni cinque anni **o qualora si registri un cambiamento significativo.**

Articolo 11

Dispacciamento della generazione e della gestione della domanda

1. Il dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia e della gestione della domanda è non discriminatorio, **trasparente** e basato sul mercato, **fatte salve le diverse disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 4.** []

2. [] Fatti salvi [] gli articoli da 107 a 109 del TFUE, **gli Stati membri possono disporre che all'energia elettrica prodotta** [] impiegando fonti di energia rinnovabili o [] piccoli impianti di cogenerazione ad alto rendimento o impianti **di generazione** che usano tecnologie emergenti **sia accordata priorità di dispacciamento** nella misura seguente:
 - a) impianto di generazione che impiega fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a [] **250** kW; oppure
 - b) progetti dimostrativi per tecnologie [] **emergenti secondo la definizione [] di cui al codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete adottato sulla base dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009.**

[]

(Parte del paragrafo 3 è stata spostata al paragrafo 3 bis)

- 3 bis.** Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2026, il paragrafo 2, lettera a), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata di generazione inferiore a [] 50 kW [].
4. [] **Fatti salvi i contratti conclusi prima dell'[entrata in vigore della legislazione], gli impianti di generazione** che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento commissionati prima del [OP: entrata in vigore] e, una volta commissionati, sono soggetti al dispacciamento prioritario a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ [] **continuano a beneficiare del** dispacciamento prioritario. Il dispacciamento prioritario non si applica più dalla data in cui l'impianto di generazione è oggetto di modifiche significative, ossia almeno quando è necessario un nuovo contratto di connessione o quando si incrementa la capacità di generazione.
5. Il dispacciamento prioritario non compromette la gestione in sicurezza del sistema elettrico, non serve per giustificare la riduzione delle capacità transfrontaliere al di là di quanto previsto all'articolo 14 e si basa su criteri trasparenti e non discriminatori.

¹⁵ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Articolo 12

Ridispacciamento []

1. Il ridispacciamento della generazione, come anche il ridispacciamento della gestione della domanda, si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. **È aperto a tutte le tecnologie di generazione, stoccaggio e gestione della domanda, anche agli operatori ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile.**
2. Le risorse [] ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, **di stoccaggio** o di consumo [] mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. [] **Le offerte di acquisto di energia di bilanciamento utilizzate per il ridispacciamento sono escluse dalla determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento in altri orizzonti temporali conformemente agli [] orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**

(Parte del paragrafo 2 è stata spostata al paragrafo 2 bis)

- 2 bis.** Fatti salvi [] **gli articoli da 107 a 109 del TFUE, si può ricorrere []** al ridispacciamento della generazione o al ridispacciamento della gestione della domanda non basati sul mercato solo [] **alle seguenti condizioni:**
- a) in mancanza di alternative di mercato,
 - b) [] se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate, oppure
 - c) [] se il numero degli impianti di generazione o di consumo disponibili nella zona è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva. []

d) se l'attuale situazione di rete comporta congestione in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna, e se lo Stato membro interessato ha adottato un piano d'azione volto ad affrontare tali congestioni o garantisce che la capacità minima disponibile interzonale è pari almeno al 75% della capacità termica di ciascuna linea di interconnessione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 7.

3. I gestori responsabili dei sistemi riferiscono almeno una volta all'anno all'autorità di regolamentazione competente in merito [] al ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento [].
4. Fatti salvi gli obblighi relativi all'affidabilità e alla sicurezza della rete, basati su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:
- a) assicurano la capacità delle reti di trasmettere e distribuire l'energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di [] ridispacciamento; ciò non impedisce di tener conto nella pianificazione della rete di un [] ridispacciamento in misura limitata laddove ne sia dimostrata la maggiore efficienza economica e, **fatte salve le diverse disposizioni di uno Stato membro in cui l'energia elettrica proveniente da impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento rappresenti oltre il 50% del consumo lordo annuale finale di energia elettrica**, non superi il 5% della capacità installata da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento nella zona;
- b) adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile [] al ridispacciamento al ribasso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

5. Laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere [] non basato sul mercato, si applicano i seguenti principi:
- a) gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere [] solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi sproporzionati o **gravi** rischi per la sicurezza della rete;
 - b) **l'energia elettrica generata nell'ambito di un processo di []** cogenerazione ad alto rendimento è soggetta al ridispacciamento a scendere [] solo se, a parte il ridispacciamento a scendere [] degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o **gravi** rischi per la sicurezza della rete;
- []
- d) il ridispacciamento a scendere [] di cui alle lettere [] a) e b) [] è debitamente giustificato in modo trasparente. La giustificazione è inserita nella relazione di cui al paragrafo 3.
6. Quando [] il ridispacciamento non è basato sul mercato, è oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore di sistema che chiede [] il ridispacciamento [] **all'operatore** della generazione [] ridispacciata o dell'impianto di consumo, **a eccezione del caso di generatori che accettano [] un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia**. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi **o alla loro combinazione, se l'applicazione di uno degli elementi comporterebbe una compensazione ingiustificatamente bassa:**

- a) costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento;
- b) Le entrate nette derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima che l'impianto di generazione o di consumo avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento. Se agli impianti di generazione o consumo è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, la perdita di sostegno finanziario è considerata parte delle entrate nette.

Capo III

Accesso alle reti e gestione della congestione

SEZIONE 1

ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ

Articolo 13

Misure volte ad affrontare la congestione e definizione delle zone di offerta

1. **Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per superare le congestioni.** I confini tra le zone di offerta sono tracciati in base alle congestioni strutturali a lungo termine nella rete di trasmissione []. **Le zone di offerta non contengono tali congestioni a meno che il loro impatto sulle zone di offerta adiacenti non sia attenuato dall'uso di azioni correttive e non portino a riduzioni della capacità interzonale di scambio.** Le zone di offerta nell'Unione sono configurate in modo da ottimizzare l'efficienza economica e **al fine di massimizzare le opportunità commerciali transfrontaliere [] nel debito rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14.**

[]

[]

[]

3. Ai fini della definizione ottimale delle zone di offerta [] si procede ad un riesame delle suddette. Il riesame comprende un'analisi coordinata dell[] e **diverse** configurazioni delle zone di offerta cui partecipano i portatori d'interesse **coinvolti** di tutti [] **i pertinenti** Stati membri, secondo la procedura di cui agli [] **orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009**. In base alla proposta dei **pertinenti** gestori dei sistemi di trasmissione [], **accettata dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione**, l'Agenzia [] **decide in merito** alla metodologia e alle ipotesi impiegate nel processo di riesame delle zone di offerta e nelle configurazioni alternative della zona di offerta considerate. **La metodologia si basa sulle congestioni strutturali che non si prevede siano superate entro i prossimi cinque anni, ad esempio tenendo debitamente conto dei progetti di sviluppo delle infrastrutture che dovrebbero essere realizzati entro i prossimi cinque anni.**
- 3 bis. Indipendentemente dal risultato concreto dei progetti di sviluppo delle infrastrutture, al calcolo della capacità disponibile per gli scambi interzonal si applica l'articolo 14. La soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 7 quater, è raggiunta entro il 1° gennaio 2024. Tale termine si applica inoltre all'attuazione del processo di cui ai paragrafi da 4 a 4 septies del presente articolo.**
4. I gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentano [] una proposta **congiunta** ai pertinenti Stati membri o alle autorità competenti designate dei pertinenti Stati membri **[entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la data specifica sarà inserita dall'OP]**. I pertinenti Stati membri sono quegli Stati membri che partecipano al riesame [] **della configurazione delle zone di offerta**, come pure quelli che si trovano nella stessa regione di calcolo delle capacità a norma [] **degli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**

[]

4 bis. Qualora i gestori dei sistemi di trasmissione abbiano individuato una congestione strutturale o il riesame delle zone di offerta raccomandi di modificare una zona di offerta di uno o più Stati membri, gli Stati membri interessati hanno la possibilità di definire, entro 6 mesi, piani d'azione nazionali o multinazionali in collaborazione con i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione. Tali piani d'azione contengono un calendario concreto per l'adozione di misure volte a ridurre le congestioni strutturali individuate entro un periodo di [entro 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la data specifica sarà inserita dall'OP], compresi ad esempio l'accelerazione dello sviluppo della rete, un uso più efficiente delle infrastrutture esistenti, la revisione delle attuali pratiche di gestione del sistema, un maggior coordinamento della gestione del sistema con i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi, il riesame della normativa riguardante le azioni correttive e gli ostacoli a una maggiore flessibilità, nonché le misure nazionali di politica energetica che spostano il luogo di produzione e di consumo.

4 ter. Lo Stato membro che attua i piani d'azione di cui al paragrafo 4 bis alloca una quota crescente di capacità interzonale disponibile totale fino a raggiungere, l'ultimo anno del piano d'azione e in nessun caso dopo il 1° gennaio 2024, almeno il 75% della capacità termica di ciascuna linea di interconnessione, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 14, paragrafo 7. Gli Stati membri raggiungono la quota di cui al presente paragrafo mediante una traiettoria lineare. Tale traiettoria lineare è concordata, così come il relativo punto di partenza, con gli Stati membri appartenenti alla stessa regione di calcolo delle capacità. Per il periodo durante il quale uno Stato membro sta attuando un piano d'azione, le decisioni delle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafi da 7 a 7 ter, non sono applicabili a detto Stato membro. Gli Stati membri presentano ai pertinenti Stati membri e alla Commissione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori relativamente alle misure previste nel piano d'azione.

4 quater. Sei mesi prima della scadenza del piano d'azione gli Stati membri possono decidere se suddividere la loro zona di offerta per affrontare le congestioni rimanenti o se affrontare le congestioni interne rimanenti con azioni correttive di cui coprono le spese. Entro sei mesi dalla scadenza del piano d'azione i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta valutano la capacità interzonale disponibile calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 14, paragrafo 7, per un periodo di almeno 12 mesi e stabiliscono, in una relazione, se la capacità commerciale transfrontaliera ha raggiunto il livello massimo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7 quater. Tale valutazione è costantemente ripetuta ogni 24 mesi e copre il periodo corrispondente ai 24 mesi precedenti.

4 quinquies. Per quanto concerne gli Stati membri relativamente a cui dalla valutazione effettuata in conformità del paragrafo 4 quater emerge che un gestore del sistema di trasmissione non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 7 quater, o gli Stati membri che hanno optato per una suddivisione delle zone di offerta, i pertinenti Stati membri decidono all'unanimità, entro 6 mesi dalla ricezione della relazione di cui al paragrafo 4 quater, se mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta. Gli altri Stati membri possono presentare ai pertinenti Stati membri osservazioni di cui dovrebbero tenere conto nel giungere a una decisione. La decisione è motivata in conformità della pertinente normativa dell'UE e prende in considerazione le osservazioni degli altri Stati membri. I pertinenti Stati membri comunicano la loro decisione alla Commissione e all'Agenzia.

4 sexies. (ex 4 bis) I pertinenti Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione se non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine previsto []. La Commissione può avanzare ulteriori proposte e invitare i pertinenti Stati membri [] a partecipare a una consultazione volta a promuovere una soluzione equilibrata entro tre mesi. [] Quale misura di ultima istanza, previa consultazione con l'Agenzia, la Commissione adotta la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta [] entro sei mesi [] dalla ricezione della suddetta comunicazione.

4 septies. Nel caso in cui da una delle rivalutazioni consecutive di cui alla terza frase del paragrafo 4 quater emerga che un gestore del sistema di trasmissione non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 7 quater, la Commissione può adottare la decisione di propria iniziativa.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 **sexies** si basa sul risultato del riesame delle zone di offerta e sulla proposta **[] dei** gestori dei sistemi di trasmissione **di cui al paragrafo 4 bis, come pure sulla relazione di cui al paragrafo 4 quater, concernenti il loro** mantenimento o **la loro** modifica []. La decisione è motivata, in particolare per quanto riguarda eventuali scostamenti dal risultato del riesame delle zone di offerta, e **prende in considerazione le posizioni e gli impegni degli [] Stati membri interessati e le osservazioni formulate dagli altri Stati membri.**
6. Se sono avviati riesami ulteriori delle zone di offerta a norma [] **degli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, si segue la procedura di cui [] ai paragrafi da 4 bis a 4 quinquies e agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione consulta i portatori d'interesse in merito alle decisioni che prende a norma del presente articolo prima di adottarle [].**

[]

8. [] **Ogni** decisione [] **adottata in conformità dei paragrafi 4 bis, 4 ter o 4 quater** specifica la data di applicazione delle modifiche. La data di applicazione coniuga l'esigenza di rapidità con considerazioni pratiche, tra cui la contrattazione a termine dell'energia elettrica, e **non precede i 12 mesi successivi alla pubblicazione della decisione, salvo se diversamente concordato con i pertinenti Stati membri.** Nell'ambito della decisione la Commissione può definire opportune disposizioni transitorie.

Articolo 14

Principi generali di allocazione della capacità e di gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato. Nell'adottare misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati a norma del regolamento (UE) 1222/2015.
2. Le procedure di riduzione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria. Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale riduzione .

3. **Salvo altrimenti stabilito nei paragrafi 7, 7 bis, 7 ter e 8, il livello massimo di capacità [] delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione **interessate dalle [] transazioni** transfrontaliere è posto a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete. **In seguito all'applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi conformemente [] agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'applicazione di una procedura coordinata e non discriminatoria per le azioni correttive transfrontaliere, per ottimizzare le capacità disponibili si ricorre agli scambi compensativi e al ridispacciamento, anche transfrontaliero []**.**
4. Le capacità sono assegnate solo tramite aste esplicite della capacità o aste implicite che comprendono sia la capacità che l'energia. I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri si ricorre alla contrattazione continua, che può essere integrata da aste.
5. **In caso di congestione** sono accettate le offerte **valide relative alla capacità di rete**, implicite o esplicite, che presentano il valore più elevato e [] **offrono il valore più elevato per la (scarsa) capacità di trasmissione** in un determinato orizzonte temporale. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di un'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n.714/2009 o dell'articolo 59, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di allocazione della capacità.
6. La capacità può essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il gestore del sistema di trasmissione sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, il gestore del sistema di trasmissione notifica e spiega chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i partecipanti al mercato e informa l'autorità di regolamentazione.

7. I gestori dei sistemi di trasmissione non limitano il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei partecipanti per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di offerta o come strumento di gestione dei flussi **che escono dalla stessa zona di offerta o vi rientrano in modo non previsto.**

7 bis. Sulla base di una proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di calcolo delle capacità, le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione approvano il livello della percentuale della capacità interzonale disponibile totale, calcolato secondo la metodologia di calcolo della capacità, al fine di prendere in considerazione i flussi interzonal non previsti nella misura potenzialmente attesa senza congestioni strutturali in una zona di offerta.

(Parte del paragrafo 7 è stata spostata al paragrafo 7 ter)

7 ter. Su richiesta dei gestori dei sistemi di trasmissione e secondo la procedura di **coordinamento di cui al presente paragrafo**, le autorità di regolamentazione competenti **possono** concedere una deroga al **paragrafo 7 per motivi prevedibili diversi da quelli di cui al paragrafo 7 bis** se necessaria per mantenere la sicurezza operativa. La deroga, che non può riguardare la riduzione di capacità già assegnate a norma del paragrafo 5, è limitata **a un anno alla volta o a un massimo di quattro anni con una riduzione significativa del livello della deroga ogni anno**, è strettamente limitata al necessario ed evita discriminazioni fra gli scambi interni e interzonal. Prima di concedere una deroga l'autorità di regolamentazione competente consulta le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri facenti parte della regione interessata dal calcolo della capacità. La giustificazione e i motivi della deroga sono resi pubblici. Se è concessa una deroga, i gestori del sistema di trasmissione interessati elaborano e pubblicano una metodologia e progetti, **se del caso in linea con i piani d'azione di cui all'articolo 13**, che offrono una soluzione a lungo termine al problema oggetto della deroga. La deroga si estingue allo scadere del termine oppure una volta applicata la soluzione, se la data di quest'ultima è precedente.

7 quater. La capacità minima disponibile per gli scambi interzonalì è pari al 75% della capacità termica di ciascuna linea di interconnessione. Le deroghe di cui ai paragrafi 7 bis e 7 ter non danno luogo a un valore inferiore a tale soglia.

8. I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori dei sistemi di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non vengono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.
9. I gestori dei sistemi di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.
10. Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'allocazione di capacità sono a carico dei responsabili dell'inadempimento. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano la capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano la capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di detta capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità è giustificata e proporzionata. Se non adempiono i loro obblighi, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a compensare i soggetti partecipanti al mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine le perdite indirette non sono prese in considerazione. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

11. Nel ripartire i costi delle azioni correttive tra i gestori dei sistemi di trasmissione, i regolatori analizzano in quale misura i flussi che escono da una zona di offerta o vi rientrano in modo non previsto contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta osservate e ripartiscono i costi in modo proporzionato rispetto a tale contributo, secondo la metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi conformemente agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2017/XYZZ della Commissione. Ciò non si applica alla [] soglia di cui al paragrafo 7 bis.

Articolo 15

Allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali

1. I gestori dei sistemi di trasmissione ricalcolano la capacità interzonale disponibile almeno dopo gli orari di chiusura dei mercati del giorno prima e infragiornaliero interzonale. I gestori dei sistemi di trasmissione allocano la capacità interzonale disponibile più l'eventuale capacità interzonale residua non allocata in precedenza e l'eventuale capacità interzonale rilasciata dai detentori di diritti fisici di trasmissione delle precedenti allocazioni nel successivo processo di allocazione della capacità interzonale.
- 1 bis. I gestori dei sistemi di trasmissione definiscono una struttura adeguata per l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali, compresi quelli del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento. [] Tale struttura di allocazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell'elaborare le loro proposte, i TSO tengono conto:
- a) delle caratteristiche dei mercati;

b) delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente;

c) del grado di armonizzazione delle percentuali e degli orizzonti temporali adottati per i diversi meccanismi di allocazione della capacità interzonale in vigore.

2. La capacità interzonale che è disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale è utilizzata dai gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio di energia di bilanciamento o per la gestione del processo di compensazione dello sbilanciamento.
3. **Qualora la capacità interzonale sia allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, i gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano le metodologie elaborate conformemente [] agli orientamenti in materia di bilanciamento adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009. []**
4. I gestori dei sistemi di trasmissione non aumentano il margine operativo di trasmissione calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/1222 a causa dello scambio della capacità di bilanciamento o della condivisione delle riserve.

SEZIONE 2

CORRISPETTIVI DI RETE E RENDITA DI CONGESTIONE

Articolo 16

*Corrispettivi di **connessione e di accesso alle reti***

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. **Fatti salvi l'articolo 15, paragrafi 1 e 6, e i criteri di cui all'allegato XI della direttiva 2012/27/UE, i corrispettivi in particolare sono applicati in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Essi non operano indebite discriminazioni, positive o negative, nei confronti dello stoccaggio dell'energia e non costituiscono un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.**

2. **Le metodologie di tariffazione tengono conto di incentivi adeguati e dei costi fissi per i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. Le entrate consentite che saranno recuperate mediante le tariffe tengono conto degli incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza (compresa l'efficienza energetica), promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere gli investimenti e le attività di ricerca correlate, nonché agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore.**

3. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello di Unione e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell'infrastruttura.
4. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
 - a) i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione;
 - b) i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.
5. La fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i corrispettivi risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 14.
6. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni per scambi **interzonali** di energia elettrica.
7. Le tariffe di distribuzione rispecchiano i costi di utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, **possono essere introdotte** tariffe di rete orarie, che riflettano l'utilizzo della rete, in modo trasparente e prevedibile per il consumatore.
8. **Le entrate consentite che saranno recuperate tramite** le tariffe di distribuzione possono includere obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione **a gestire le loro reti nel modo più efficiente possibile.**

[9. Entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data specifica – tre mesi dopo l'entrata in vigore] **per attenuare il rischio di frammentazione del mercato** l'Agenzia fornisce una **relazione sulle migliori pratiche** [] relative alle [] metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione, **lasciando al contempo un margine di manovra sufficiente per tener conto delle specificità nazionali**. Tale [] **relazione sulle migliori pratiche** riguarda almeno:

- a) il rapporto tra le tariffe applicate ai produttori e le tariffe applicate ai consumatori;
- b) i costi da recuperare mediante le tariffe;
- c) le tariffe di rete orarie;
- d) i segnali differenziati per località;
- e) il rapporto tra le tariffe di trasmissione e le tariffe di distribuzione [];
- f) i metodi per assicurare la trasparenza nella fissazione delle tariffe e nella loro struttura;
- g) i gruppi di utenti della rete soggetti a tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.]

L'Agenzia aggiorna la raccomandazione almeno una volta ogni due anni.

[]

[]

Articolo 17

Rendita di congestione

1. Le procedure di gestione della congestione associate a un periodo prestabilito possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuovi interconnettori che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell'articolo 59. La procedura di ripartizione di tali proventi è oggetto di riesame da parte delle autorità di regolamentazione e non distorce il processo di allocazione a favore di una parte che chiede capacità o energia né costituisce un disincentivo a ridurre la congestione.
2. I proventi derivanti dall'allocazione della capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi:
 - a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, **inclusa la compensazione di irrevocabilità;**
 - b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori e **nelle linee interne e nelle linee interne che sono elencate nel piano decennale di sviluppo della rete dell'ENTSO-E ritenute pertinenti per ridurre la congestione a livello di interconnettori; []**
 - c) **oppure, se applicabili, misure correttive transfrontaliere come il ridispacciamento e gli scambi compensativi.**

(Parte del paragrafo 2, lettera b), è stata spostata al paragrafo 2 bis)

- 2 bis.** Fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, le entrate possono essere utilizzate quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede fissazione di dette tariffe.
3. L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) o c) , avviene secondo una metodologia proposta dai gestori dei sistemi di trasmissione in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e approvata dall'Agenzia. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano la proposta all'Agenzia entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'Agenzia decide in merito entro sei mesi.
-
-
- (Parte del paragrafo 3 è stata spostata al paragrafo 3 bis)*
- 3 bis.** La metodologia descrive dettagliatamente almeno le condizioni alle quali si ritiene che i proventi abbiano soddisfatto gli obiettivi fissati al paragrafo 2, lettere a), b) o c) .

3 ter. I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscono in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni anno, entro il [] **1° marzo**, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il **31** [] **dicembre** del [] **precedente anno civile** e il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati **a norma del paragrafo 2**, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata o la rendita collocata su una linea contabile distinta **o la rendita che è stata utilizzata nel calcolo delle tariffe di rete**, insieme alla verifica della conformità di tale utilizzo al presente regolamento e alla metodologia elaborata a norma del paragrafo 3. **Nei casi in cui parte delle entrate generate dalla congestione sia utilizzata per calcolare le tariffe di rete, la relazione illustra il modo in cui i TSO hanno soddisfatto gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, ove applicabile.**

Capo IV

Adeguatezza delle risorse

Articolo 18

Adeguatezza delle risorse

1. Gli Stati membri vigilano sull'adeguatezza delle risorse nel loro territorio [] **sulla base** della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 e **possono realizzare** [] **inoltre una valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 bis.**
2. Se dalla valutazione europea **o dalla valutazione nazionale** dell'adeguatezza delle risorse emerge un motivo di preoccupazione su questo aspetto, gli Stati membri individuano le eventuali distorsioni normative **o distorsioni del mercato, o strozzature del sistema quali infrastrutture insufficienti**, che hanno dato adito o contribuito a dar adito alla preoccupazione.
3. Gli Stati membri pubblicano **una tabella di marcia con un calendario concreto** per l'adozione delle misure volte a eliminare le distorsioni normative individuate [] **o le distorsioni del mercato, o le strozzature del sistema**. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare **tengono conto dei principi definiti all'articolo 3** e considerano la rimozione delle distorsioni normative, l'applicazione di prezzi che riflettono la scarsità **mediante la libera formazione dei prezzi**, lo sviluppo dell'interconnessione **con altri Stati membri, la possibilità di un accesso senza distorsioni al mercato per tutti i soggetti partecipanti al mercato, inclusi, ma non solo** lo stoccaggio dell'energia, le misure sul versante della domanda e l'efficienza energetica.

3 bis. Se la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse individua un motivo di preoccupazione in relazione a una zona di offerta e la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non ha individuato tale motivo di preoccupazione in relazione alla stessa zona di offerta, [] l'organismo che gestisce la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse [] consulta l'ENTSO-E e chiede il parere dell'Agenzia. A tal fine l'organismo che gestisce la valutazione nazionale sull'adeguatezza delle risorse, entro [] un mese dalla pubblicazione della relazione nazionale sull'adeguatezza delle risorse, presenta all'ENTSO-E e all'Agenzia una relazione in cui spiega la divergenza venutasi a creare tra le due valutazioni sull'adeguatezza delle risorse. *(Il paragrafo 3 ter è stato integrato nel paragrafo 3 bis)* [] Entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione, [] l'ENTSO-E fornisce [] la sua valutazione su tali divergenze ed entro due mesi dalla data di presentazione della relazione, l'Agenzia formula un parere. [] Lo Stato membro interessato tiene in debito conto la valutazione e il parere.

Articolo 19

Valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse

1. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse copre l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per un periodo di dieci anni dalla data di detta valutazione, su base annua [].

2. Entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'ENTSO-E presenta **al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e** all'Agenzia un progetto di metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in base ai principi di cui al paragrafo 4.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha bisogno per effettuare [] la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione ogni anno. **I generatori e gli altri partecipanti al mercato forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione i dati relativi all'utilizzo previsto delle fonti di generazione, considerando la disponibilità delle fonti primarie e scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta.**
4. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è basata su una metodologia volta a [] **rendere possibile** che la valutazione:
 - a) sia effettuata a livello di **ciascuna** zona di offerta e riguardi come minimo tutti gli Stati membri;
 - b) sia basata su scenari **centrali** adeguati [] di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e degli adeguati aspetti sensibili concernenti **gli eventi meteorologici estremi, le condizioni idrologiche**, i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio;
 - c) tenga debitamente conto del contributo di tutte le risorse, comprese la generazione esistente e futura, lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda e le possibilità di importazione ed esportazione, nonché del loro contributo alla gestione flessibile del sistema;
 - d) preveda la probabile incidenza delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

- e) includa scenari senza e, **all'occorrenza, con** i meccanismi di regolazione della capacità esistenti o pianificati;
- f) sia basata su un modello di mercato che utilizza, se del caso, l'approccio basato sul flusso;
- g) applichi calcoli probabilistici;

g bis) applichi uno strumento di modellamento unico;

- h) applichi almeno i seguenti indicatori **di cui all'articolo 20**:
 - "energia prevista non fornita" e
 - "previsione di perdita di carico";
 - i) individui le fonti delle possibili preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse, indicando in particolare se si tratta di una contingenza relativa alla rete, alle risorse o a entrambe.
 - j) garantisca che le caratteristiche nazionali di generazione, flessibilità della domanda e stoccaggio, [] la disponibilità delle fonti primarie e il livello di interconnessione siano adeguatamente presi in considerazione.**
5. Entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: *sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un progetto di metodologia per il calcolo:
- a) del valore del carico perso;

- b) del "costo di nuovo ingresso" per la generazione o la gestione della domanda e
- c) il parametro di affidabilità **di cui all'articolo 20** [].
6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5, **per il progetto di metodologia, gli scenari, gli aspetti sensibili e le ipotesi su cui si basano**, e i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui al paragrafo 3 sono soggetti a consultazione preliminare **degli Stati membri, del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e delle parti interessate** e ad approvazione dell'Agenzia secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 19 bis

Valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse

1. Le relazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse sono basate sulla metodologia di cui all'articolo 19, paragrafo 2, **in particolare le disposizioni previste al paragrafo 4, lettere da b) a j), tuttavia possono fornire ulteriori scenari, aspetti sensibili e ipotesi tenendo conto delle considerazioni nazionali. Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse utilizzano gli stessi strumenti di modellamento utilizzati dall'ENTSO-E per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e gli stessi dati di input e altri dati per rispecchiare gli scenari, gli aspetti sensibili e le ipotesi a livello nazionale. Inoltre, le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse, nel valutare il contributo estero alla sicurezza dell'approvvigionamento nelle zone di offerta contemplate, applicano i valori per il contributo estero [] fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21.**
2. Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse **e, se del caso, la valutazione dell'ENTSO-E e il parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 bis,** sono resi pubblici [].

Articolo 20

Parametro di affidabilità

1. Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità che indica il livello desiderato di sicurezza dell'approvvigionamento in modo trasparente.
2. Il parametro di affidabilità è stabilito dallo [] **Stato membro o dall'autorità competente designata da quest'ultimo**, sulla base della metodologia di cui all'articolo 19, paragrafo 5.
3. Il parametro di affidabilità è calcolato utilizzando **almeno** il valore del carico perso e il costo di nuovo ingresso in un determinato periodo **ed è espresso come "energia prevista non fornita" e "previsione di perdita di carico"**.
4. **Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità**, i parametri che determinano il quantitativo di capacità che s'intende ottenere nel meccanismo di regolazione della capacità sono approvati **dallo Stato membro o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro.** []

Articolo 21

Partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità

1. I meccanismi diversi dalle riserve strategiche **e ove tecnicamente fattibile, le riserve strategiche**, sono aperti alla partecipazione **transfrontaliera** diretta dei fornitori di capacità ubicati in un altro Stato membro [] **a norma delle disposizioni del presente [] articolo.**

2. Gli Stati membri assicurano che la capacità estera in grado di fornire [] **prestazioni tecniche equivalenti a quelle** della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare allo stesso processo concorrenziale della capacità nazionale. **Nel caso di meccanismi di regolazione della capacità in funzione al [data di entrata in vigore], gli Stati membri possono permettere la partecipazione diretta di interconnettori come capacità estera per un massimo di quattro anni dopo [l'entrata in vigore] oppure due anni dopo l'approvazione delle metodologie di cui al paragrafo 10 del presente articolo, se tale data è anteriore.** Gli Stati membri possono applicare i seguenti requisiti alla capacità estera:
- a) la capacità si trova in uno **Stato membro** [] con una connessione di rete diretta tra detto **Stato membro** [] e lo **Stato membro** [] che applica il meccanismo;
 - b) la capacità non partecipa a un altro meccanismo di regolazione della capacità per cui la stessa capacità deve essere resa disponibile.
3. Gli Stati membri non impediscono alla capacità che si trova sui rispettivi territori di partecipare ai meccanismi di regolazione della capacità di altri Stati membri.
4. La partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità [] non cambia, modifica o incide in altro modo sulle programmazioni interzonalì e i flussi fisici fra Stati membri, che sono determinati esclusivamente dall'esito dell'allocazione della capacità a norma dell'articolo 14.
5. I fornitori di capacità **sono soggetti a pagamenti per indisponibilità in caso di indisponibilità**. Nel caso in cui i fornitori di capacità [] partecipino a più meccanismi per lo stesso periodo di consegna, sono soggetti a **pagamenti per indisponibilità multipli qualora non siano in grado di onorare impegni multipli** [].

6. **Se sono applicati meccanismi di regolazione della capacità, i gestori dei sistemi di trasmissione []** calcolano ogni anno la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera **sulla base della metodologia di cui al paragrafo 10, lettera a) e** tenendo conto dei **valori raccomandati calcolati dai coordinatori regionali della sicurezza a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera q), degli articoli 38 e 39, del livello di interconnessione fisica fra Stati membri,** della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera. È necessario un calcolo per ogni confine tra zone di offerta.
7. Gli Stati membri assicurano che la capacità in entrata di cui al paragrafo 6 sia allocata a fornitori di capacità ammissibili in modo trasparente, non discriminatorio e secondo criteri di mercato.
8. **Se esistono meccanismi di regolazione della capacità aperti alla partecipazione transfrontaliera in due Stati membri confinanti,** eventuali **proventi** derivanti dall'allocazione di cui al paragrafo 7 ricadono sui gestori dei sistemi di trasmissione e sono ripartiti tra di loro conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 10, lettera b) **o a una metodologia comune approvata da entrambe le autorità nazionali di regolamentazione. Se lo Stato membro confinante non applica un meccanismo di regolazione della capacità, la quota dei proventi è approvata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il meccanismo di regolazione della capacità è attuato, dopo aver chiesto il parere delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri confinanti.** I gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano tali proventi per i fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

9. Il gestore del sistema di trasmissione in cui si trova la capacità estera:
- a) stabilisce se i fornitori di capacità interessati possono fornire le prestazioni tecniche richieste dal meccanismo di regolazione della capacità al quale intendono partecipare e li iscrive nel registro come fornitori di capacità ammissibili;
 - b) esegue verifiche della disponibilità;
 - c) **è informato senza indugio dal rispettivo fornitore di capacità della sua partecipazione al meccanismo di regolazione della capacità estero;**
 - d) **notifica al gestore del sistema di trasmissione dello Stato membro che applica il meccanismo di regolazione della capacità le informazioni ricevute a norma del paragrafo 9, lettere a), b) e c).**
10. Entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'ENTSO-E presenta all'Agenzia:
- a) una metodologia per il calcolo **da parte del coordinatore regionale della sicurezza e dei gestori dei sistemi di trasmissione** della capacità in entrata massima per la partecipazione transfrontaliera di cui al paragrafo 6;
 - b) una metodologia per la ripartizione dei proventi di cui al paragrafo 8;
 - c) le norme comuni per l'esecuzione delle verifiche della disponibilità di cui al paragrafo 9, lettera b);
 - d) **i principi** comuni per determinare quando è dovuto il pagamento per indisponibilità;

- e) i termini per la tenuta del registro di cui al paragrafo 9, lettera a);
- f) le norme comuni per individuare la capacità ammessa a partecipare di cui al paragrafo 9, lettera a).

La proposta è soggetta a consultazione preliminare e approvazione dell'Agenzia secondo la procedura stabilita all'articolo 22.

11. Le [] **autorità nazionali di regolamentazione interessate** verificano se le capacità sono state calcolate secondo la metodologia di cui al paragrafo 10, lettera a).
12. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità sia organizzata in modo efficace e non discriminatorio. Esse prevedono in particolare disposizioni amministrative adeguate per l'esecuzione forzata dei pagamenti per indisponibilità a livello transfrontaliero.
13. Le capacità allocate di cui al paragrafo 7 sono trasferibili tra i fornitori di capacità ammissibili. I fornitori di capacità ammissibili notificano eventuali trasferimenti nel registro di cui al paragrafo 9, lettera a).

14. Entro [per l'Ufficio delle pubblicazioni: *due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] l'ENTSO-E istituisce e tiene il registro di cui al paragrafo 9. Il registro è aperto a tutti i fornitori di capacità ammissibili, ai sistemi che applicano i meccanismi e ai relativi gestori dei sistemi di trasmissione.

15. Fino all'entrata in funzione del registro di cui al paragrafo 9, lettera a), gli Stati membri possono applicare il "modello di interconnettore", in cui l'interconnettore partecipa direttamente al meccanismo di regolazione della capacità.

Articolo 22

Procedura di approvazione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applica all'approvazione di una proposta presentata dall'ENTSO-E.
2. Prima di presentare la proposta, l'ENTSO-E conduce un processo di consultazione che coinvolge tutte le parti interessate, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali **e tiene in debita considerazione i risultati del processo di consultazione.**
3. Entro tre mesi dalla data di ricevimento, l'Agenzia approva la proposta o la modifica. In quest'ultimo caso, essa consulta l'ENTSO-E prima di adottare la proposta modificata. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'Agenzia al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento dei documenti proposti.
4. L'Agenzia può chiedere di modificare la proposta approvata in qualsiasi momento. Entro sei mesi dalla richiesta, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un progetto delle modifiche proposte. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del progetto, l'Agenzia modifica o approva le modifiche e le pubblica sul suo sito web.

Articolo 23

Principi di concezione per i meccanismi di regolazione della capacità

1. Per rispondere alle preoccupazioni che permangono dopo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri possono introdurre meccanismi di regolazione della capacità, [] **nel rispetto delle** disposizioni del presente articolo e **fatte salve** le norme dell'Unione in materia di aiuti di stato **ai sensi degli articoli da 107 a 109 del TFUE**.
2. Gli Stati membri che desiderano attuare un meccanismo di regolazione della capacità si consultano sul meccanismo proposto almeno con gli Stati membri confinanti ai cui sistemi elettrici sono **direttamente** connessi **sulla base di uno studio completo sui possibili effetti per tali Stati membri**.
- 2 bis. **Quando un meccanismo di regolazione della capacità è concepito come riserva strategica, le risorse della riserva strategica sono dispacciate solo se i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta o se i mercati infragiornalieri non hanno raggiunto l'equilibrio a causa di un'eccedenza della domanda sull'offerta. Nei periodi in cui sono dispacciate le risorse della riserva strategica, gli sbilanciamenti sul mercato sono compensati al valore del carico perso. L'energia elettrica generata o la riduzione del carico ottenuta con le risorse della riserva strategica non sono vendute sui mercati all'ingrosso di energia elettrica.**
3. I meccanismi di regolazione della capacità:
 - a) non danno luogo a inutili distorsioni del mercato e non limitano il commercio [] **interzonale;**
 - b) **sono basati sui mercati;**

- c) sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse che sono in grado di fornire le prestazioni tecniche richieste in un modo tecnologicamente neutrale e secondo regole eque e trasparenti, tra cui la partecipazione allo stoccaggio, all'efficienza energetica e alla gestione della domanda [];
- d) sono temporanei;
- e) [] non sono superiori a quanto necessario per affrontare [] **la questione dell'adeguatezza delle risorse.**

[]

4. [] **A partire dal 31 dicembre [2025], una capacità di generazione con emissioni superiori a 550 gr di CO2/kWh per la quale è stata presa una decisione di investimento definitiva dopo il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *entrata in vigore*] non riceve pagamenti né impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di regolazione della capacità.**
5. Se la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non individua un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse, [] **e se il parere dell'Agenzia e la valutazione dell'ENTSO-E di cui all'articolo 18, paragrafo 3 ter, non confermano il motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse []:**
- a) gli Stati membri non [] **introducono** meccanismi di regolazione della capacità;
 - b) **gli Stati membri che applicano meccanismi di regolazione della capacità riesaminano tali meccanismi e [] applicano la procedura di cui al paragrafo 5 bis.**

5 bis. Nel progettare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri includono una disposizione che autorizza l'efficace eliminazione graduale di un meccanismo di regolazione della capacità nell'arco di quattro anni qualora il riesame di cui al paragrafo 5 stabilisca che non sussiste più il motivo di preoccupazione riguardante l'adeguatezza delle risorse. Tale eliminazione graduale può consistere nella cessazione amministrativa del meccanismo, con un preavviso ragionevole, o in alcune disposizioni previste nella progettazione del meccanismo che porterebbero alla sospensione degli incentivi economici associati qualora non sussista alcun motivo di preoccupazione riguardante l'adeguatezza.

Articolo 24

Meccanismi esistenti

1. Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle pubblicazioni: *entrata in vigore del presente regolamento*] applicano meccanismi di regolazione della capacità li adattano per conformarsi agli articoli 18, 21 e 23 del presente regolamento [] **fatti salvi i contratti conclusi prima di tale data e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di stato di cui agli articoli da 107 a 109 del TFUE, comprese le decisioni riguardanti gli aiuti di Stato prese prima di tale data.**

Capo V

Gestione del sistema di trasmissione

Articolo 25

Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica

1. I gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello dell'Unione mediante l'ENTSO-E allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica come pure gli scambi [] **interzonali** e di garantire una gestione ottimale e coordinata e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENTSO-E [] contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica **preservando nel contempo la sicurezza del sistema.**

Articolo 26

Istituzione dell'ENTSO-E

1. I gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate, dell'ENTSO-E .

2. Entro due mesi dal giorno di ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, un elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.
3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 2 e nei tre mesi successivi al giorno di ricevimento del parere dell'Agenzia.
4. Entro tre mesi dal giorno di ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono l'ENTSO-E e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.
5. I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione e all'Agenzia nel caso in cui vengano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'Agenzia. L'Agenzia e la Commissione formulano un parere in conformità ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 27

Compiti dell'ENTSO-E

1. L'ENTSO-E dovrebbe:
 - a) elaborare codici di rete nei settori di cui all'articolo 55, paragrafo 1, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 25;
 - b) adottare e pubblicare ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione);

- c) preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5, e relative alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità a norma dell'articolo 21, paragrafo 10;
- d) adottare raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;
- e) adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra i [] **coordinatori regionali della sicurezza**;
- f) adottare una proposta che definisca la regione [] **coordinata di sicurezza in conformità delle disposizioni dell'articolo 33**;
- f bis) cooperare con i gestori dei sistemi di distribuzione e l'entità DSO dell'UE;**
- f ter) promuovere la digitalizzazione delle reti di distribuzione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti;**
- f quater) promuovere la gestione dei dati, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;**
- g) adottare strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento della gestione della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca , incluso lo sviluppo di questi piani mediante un programma di ricerca efficiente. Gli strumenti indicano, tra l'altro:
 - i) le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni;

- ii) la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione;
 - iii) il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'Agenzia; e
 - iv) il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'Agenzia, in merito a tali informazioni.
- h) adottare un programma annuale di lavoro;
- i) adottare una relazione annuale;
- j) elaborare e adottare prospettive stagionali sull'adeguatezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862] .
2. L'ENTSO-E riferisce all'Agenzia in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei [] **coordinatori regionali della sicurezza**.
3. L'ENTSO-E pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte.

4. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.
5. L'ENTSO-E mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1. I gestori dei sistemi di trasmissione rendono disponibili tutte le informazioni necessarie affinché l'ENTSO-E possa svolgere i compiti di cui alla prima frase.
6. Su richiesta della Commissione, l'ENTSO-E fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 57.

Articolo 28

Consultazioni

1. In occasione dell'elaborazione delle proposte con riferimento ai compiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, l'ENTSO-E conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate secondo le norme procedurali di cui all'articolo 26. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.
2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare le proposte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, l'ENTSO-E illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 29

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E previsti all'articolo 27 , paragrafi 1, 2 e 3, e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione da parte dell'ENTSO-E dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 14. Qualora l'ENTSO-E non abbia attuato nessuno di tali codici di rete, l'Agenzia chiede all'ENTSO-E di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L'Agenzia informa la Commissione di tale motivazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 54, paragrafo 1 , e il loro effetto sull'armonizzazione delle norme applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2. L'ENTSO-E presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione , il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1 .

Entro due mesi dal giorno di ricevimento l'Agenzia trasmette all'ENTSO-E e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione presentato dall'ENTSO-E non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 30

Costi

I costi relativi alle attività dell'ENTSO-E di cui agli articoli da 25 a 29 e da 54 a 57 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati.

Articolo 31

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSO-E per contribuire alle attività di cui all'articolo 27 , paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano. L'ENTSO-E promuove la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale assicurando l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nelle aree non ancora oggetto di armonizzazione a livello di Unione.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [] **di esecuzione** conformemente all'articolo [] **62, paragrafo 2**, per quanto riguarda l'area geografica coperta da ciascuna struttura di cooperazione regionale. **Le decisioni e i conferimenti di cui al presente paragrafo non pregiudicano l'articolo 33 e sono oggetto di consultazione.** A tal fine la Commissione consulta l'Agenzia e l'ENTSO-E.

Articolo 32

Istituzione e mandato dei [] coordinatori regionali della sicurezza

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dall'entrata in vigore*], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione **di una regione di gestione del sistema sottopongono all'approvazione delle rispettive autorità di regolamentazione una proposta relativa al [] rafforzamento dei coordinatori regionali della sicurezza istituiti ai sensi dell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**

La proposta soddisfa i seguenti requisiti:

- a) **gli Stati membri partecipanti e i TSO;**
- b) **le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;**

- c) un piano di attuazione per l'entrata in servizio dei coordinatori regionali della sicurezza;
- d) gli statuti e i regolamenti interni dei coordinatori regionali della sicurezza;
- e) una descrizione dei processi cooperativi a norma dell'articolo 35;
- f) una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei coordinatori regionali della sicurezza in conformità dell'articolo 44.

2. I coordinatori regionali della sicurezza sono **istituiti nella regione di gestione del sistema in cui svolgeranno i loro compiti** e presentano la forma giuridica di cui all' **allegato II** della direttiva **(UE) 2017/1132** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e garantiscono la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico conformemente all' articolo 40 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE proposta nel documento COM(2016) 864/2] e alla normativa nazionale. I coordinatori regionali della sicurezza integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo compiti di rilevanza regionale **che sono loro assegnati in conformità dell'articolo 34.**

4 bis. I coordinatori regionali della sicurezza assumono i nuovi compiti descritti all'articolo 34, paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2025. Tutti gli Stati membri della stessa regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente un'entrata in funzione anticipata del rispettivo coordinatore regionale della sicurezza [+].

¹⁶ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

Ambito geografico dei [] coordinatori regionali della sicurezza

- 0 bis.** Ai fini del presente regolamento, le aree geografiche coperte da ciascuno dei gestori dei sistemi di trasmissione che condividono gli stessi coordinatori regionali della sicurezza istituiti ai sensi dell'[] orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, sono denominate regioni di gestione del sistema.
- 0 ter.** I coordinatori regionali della sicurezza possono coprire zone geografiche più grandi o piccole di quelle esistenti ai sensi dell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento CE) n. 714/2009. In tal caso i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione presentano all'Agenzia una proposta che definisce le regioni di gestione del sistema coperte dal coordinatore regionale della sicurezza.
1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una proposta **che specifica quali gestori dei sistemi di trasmissione, confini tra le zone di offerta, regioni di calcolo della capacità e regioni di coordinamento dell'indisponibilità sono coperti da ciascuna delle regioni di gestione del sistema.**
- 1 bis.** Se uno Stato membro appartiene a molteplici aree sincrone diverse, il gestore del sistema di trasmissione può essere coordinato da due coordinatori regionali della sicurezza. Per i confini tra le zone di offerta adiacenti alle regioni di gestione del sistema, la proposta di cui al paragrafo 1 specifica il modo in cui si deve svolgere il coordinamento tra i coordinatori regionali della sicurezza per tali confini.
- 1 ter.** Ciascun coordinatore regionale della sicurezza svolge i compiti elencati all'articolo 34, paragrafo 1, per i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema in cui è stabilito. []

[]

2. Entro tre mesi dal ricevimento **della proposta di cui al paragrafo 1**, l'Agenzia approva la proposta che definisce le regioni di gestione del sistema o propone modifiche. In quest'ultimo caso, essa consulta l'ENTSO-E prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

Articolo 34

Compiti dei [] coordinatori regionali della sicurezza

1. I **coordinatori regionali della sicurezza** svolgono [] i seguenti **compiti di rilevanza regionale per i gestori dei sistemi di trasmissione** nella regione di gestione del sistema. [] descritti più dettagliatamente nell'allegato I:
- a) calcolo coordinato della capacità, **secondo le metodologie sviluppate conformemente [] agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;**
 - b) analisi coordinata della sicurezza, **secondo le metodologie sviluppate conformemente [] all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;**
 - c) creazione di modelli di rete [] comuni, **secondo le metodologie e le procedure sviluppate conformemente [] all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;**
 - d) **sostegno alla** valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione, **conformemente alla procedura stabilita nel [] codice di rete in materia di emergenza e ripristino adottato sulla base dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009;**

d bis) previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale del giorno prima e valutazione di azioni di riduzione dei rischi, conformemente alle procedure stabilite [] nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;

d ter) coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità, secondo le procedure stabilite [] nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;

[]

d quater) formazione e certificazione del personale che lavora per i coordinatori regionali della sicurezza[+];

[]

e) **sostegno per il coordinamento e l'ottimizzazione del ripristino regionale come richiesto dai gestori dei sistemi di trasmissione;**

f) analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;

[]

[]

[]

[]

[]

[]

- m) identificazione degli scenari di crisi regionale se e nella misura sono richiesti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862];
- n) preparazione e svolgimento di simulazioni delle crisi annuali in cooperazione con le autorità competenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862];

[]

- p) compiti relativi all'identificazione delle prospettive stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono richiesti a norma dell'articolo 9, [] **paragrafo 3**, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862];

[]

- q) calcolo **del valore per** la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di regolazione della capacità [].

2. []

Su proposta dell'autorità di regolamentazione, previa consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei coordinatori regionali della sicurezza, gli Stati membri della regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di prevedere compiti aggiuntivi di coordinamento consultivo, sulla cui base i coordinatori regionali della sicurezza elaboreranno raccomandazioni a norma dell'articolo 38. In tal caso i coordinatori regionali della sicurezza svolgeranno tali compiti sulla base delle metodologie elaborate dai gestori dei sistemi di trasmissione e approvate dalle pertinenti autorità di regolamentazione.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono ai rispettivi coordinatori regionali della sicurezza le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro [] **compiti**.

4. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per attuare le [] raccomandazioni **di azioni coordinate** proposte dai [] **coordinatori regionali della sicurezza**.

Articolo 35

La cooperazione all'interno e tra i coordinatori regionali della sicurezza

1. Il coordinamento quotidiano **all'interno e tra i coordinatori regionali della sicurezza** è gestito tramite processi [] cooperativi [] basati su:

a) accordi operativi per la gestione degli aspetti relativi alla pianificazione e alla gestione [] **pertinenti ai fini dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1;**

b) una procedura per **la condivisione delle analisi** e la consultazione **delle proposte dei coordinatori regionali della sicurezza con** i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'esercizio delle funzioni e dei compiti operativi di cui all'articolo 37, **nonché con altri coordinatori regionali della sicurezza;**

- c) una procedura per l'adozione di [] **azioni coordinate** e raccomandazioni conformemente all'articolo 38;
- d) una procedura per la revisione delle [] **azioni coordinate** e delle raccomandazioni [] **formulate dai** conformemente all'articolo 39.

Articolo 36

Modalità di lavoro

1. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** elaborano modalità di lavoro per gestire gli aspetti di pianificazione e gestione correlati ai [] **compiti** da svolgere, tenendo conto, in particolare, delle specificità e delle esigenze di tali [] **compiti**, come specificato nell'allegato I. **I coordinatori regionali della sicurezza elaborano altresì un processo per eventuali revisioni di dette modalità di lavoro.**
2. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** assicurano che le modalità di lavoro prevedano norme per la notifica alle parti interessate.

Articolo 37

Procedura di consultazione

1. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** elaborano una procedura per organizzare, nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni operative e dei loro compiti, l'adeguata e regolare consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione **della regione di gestione del sistema, di altri coordinatori regionali della sicurezza** e delle parti interessate. Al fine di garantire che siano trattati gli aspetti normativi, quando necessario si coinvolgono le autorità di regolamentazione.

2. Ove necessario, i coordinatori regionali della sicurezza possono consultare gli Stati membri della regione [] **di gestione del sistema** e, se del caso, i rispettivi forum regionali **su questioni che vanno al di là delle attività quotidiane dei coordinatori regionali della sicurezza e dello svolgimento dei loro compiti. I coordinatori regionali della sicurezza tengono debitamente conto delle raccomandazioni fornite dagli Stati membri e, se del caso, dai rispettivi forum regionali.**

Articolo 38

Azioni coordinate [] e raccomandazioni

1. I [] **gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema** elaborano una procedura per l'adozione [] **di azioni coordinate** e di raccomandazioni **presentate dai coordinatori regionali della sicurezza in conformità dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 4.**
2. I [] **coordinatori regionali della sicurezza stabiliscono azioni coordinate** indirizzate ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda [] **i compiti** di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) []. I gestori dei sistemi di trasmissione [] **possono decidere di non attuare le azioni coordinate elaborate dai coordinatori regionali della sicurezza laddove l'attuazione delle azioni coordinate comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun gestore di sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009 [].**

- 2 bis. **Se un gestore di sistema di trasmissione decide, a seguito della revisione avviata conformemente all'articolo 39, di non attuare un'azione coordinata per i motivi di cui al paragrafo 2, detto gestore notifica senza indugio in modo trasparente tali motivazioni dettagliate al coordinatore regionale della sicurezza e ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In questi casi, il coordinatore regionale della sicurezza valuta l'impatto sugli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e può proporre una serie diversa di azioni coordinate soggette ad una procedura di cui al paragrafo 2.**
3. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** adottano le raccomandazioni rivolte ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda [] **i compiti** di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fatta eccezione per i compiti contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. **Su proposta dell'autorità di regolamentazione, previa consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei coordinatori regionali della sicurezza, gli Stati membri [] di una regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di concedere la competenza per azioni coordinate o poteri decisionali vincolanti ai [] **coordinatori regionali della sicurezza** per uno o più [] **compiti** di cui all'articolo 34, paragrafo 1 [].**

Articolo 39

Revisione di azioni coordinate [] e raccomandazioni

1. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** elaborano una procedura per la revisione di [] **azioni coordinate** e raccomandazioni **relative ai compiti di cui all'articolo 34**.
2. La procedura è avviata su richiesta di uno o più gestori di sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In seguito alla revisione dell'**azione coordinata** [] o della raccomandazione, i [] **coordinatori regionali della sicurezza** [+] **confermano o modificano la misura.**

3. Se la misura oggetto di revisione è un'**azione coordinata** [], ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, la richiesta di revisione non sospende l'**azione coordinata** [], salvo nei casi in cui [] **l'attuazione delle azioni coordinate comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun gestore di sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009.**
4. Se [], in seguito alla [] revisione [] della raccomandazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, un gestore di sistema di trasmissione decide di discostarsene, esso fornisce una motivazione [] **ai coordinatori regionali della sicurezza** e agli altri gestori di sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.

Articolo 40

Consiglio di amministrazione dei [] coordinatori regionali della sicurezza

1. Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i [] **coordinatori regionali della sicurezza** istituiscono un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano i gestori dei sistemi di trasmissione [].
3. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:
 - a) elaborare e approvare gli statuti e i regolamenti interni [] **dei coordinatori regionali della sicurezza**;
 - b) decidere e attuare la struttura organizzativa;
 - c) preparare e approvare il bilancio annuale;
 - d) elaborare e approvare i processi [] cooperativi in conformità dell'articolo 35.

4. Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono quelle connesse alle attività quotidiane dei [] **coordinatori regionali della sicurezza** e allo svolgimento dei loro [] **compiti**.

Articolo 41

Struttura organizzativa

1. **I gestori dei sistemi di trasmissione concludono gli accordi necessari affinché i coordinatori regionali della sicurezza gestiscano la loro struttura in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza dei loro [] compiti.**
La struttura organizzativa specifica:
- a) i poteri, i compiti e le responsabilità del personale direttivo;
 - b) i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e i processi dell'organizzazione.
2. I [] **coordinatori regionali della sicurezza** possono creare uffici regionali per affrontare le specificità **subregionali** [] o coordinatori regionali della sicurezza ausiliari per lo svolgimento efficiente e affidabile dei loro **compiti** [].

Articolo 42

Attrezzature e personale

I [] **coordinatori regionali della sicurezza** dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere [] **i loro compiti**.

Articolo 43

Monitoraggio e rendicontazione

1. I **coordinatori regionali della sicurezza** stabiliscono un processo per monitorare costantemente almeno:
 - a) le prestazioni operative;
 - b) le **azioni coordinate** e le raccomandazioni emesse, **il grado di attuazione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione** e i risultati conseguiti;
 - c) l'efficacia e l'efficienza di ognuno **dei compiti** di cui sono responsabili.
2. Almeno una volta l'anno i **coordinatori regionali della sicurezza** presentano all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione e **ai gestori dei sistemi di trasmissione** della regione di gestione del sistema i dati risultanti dal loro monitoraggio costante.
3. I **coordinatori regionali della sicurezza** stabiliscono i costi in modo trasparente e li comunicano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema.
4. I **coordinatori regionali della sicurezza** presentano una relazione annuale sulle rispettive prestazioni all'ENTSO-E, all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 2012/C 353/02 della Commissione¹⁷.

¹⁷ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

5. I **coordinatori regionali della sicurezza** segnalano le carenze individuate nel processo di monitoraggio di cui al paragrafo 1 all'ENTSO-E, alle autorità di regolamentazione della **regione**, all'Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione e della gestione delle situazioni di crisi. **A seguito di tale relazione, le autorità di regolamentazione della regione possono proporre ai coordinatori regionali della sicurezza misure per rimediare alle carenze.**

Articolo 44

Responsabilità

Nella proposta concernente l'istituzione dei coordinatori regionali della sicurezza conformemente all'articolo 32, i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema intraprendono le azioni necessarie per coprire la responsabilità associata all'esecuzione dei loro compiti. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico del **coordinatore regionale della sicurezza** e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

Articolo 45

Piano decennale di sviluppo della rete

1. Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione :

- a) si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;
- b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2]; e
- c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne la lettera c), un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione .

2. L'Agenzia fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello di Unione . Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello di Unione , l'Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello di Unione . Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 51 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864/2], l'Agenzia raccomanda che l'autorità nazionale di regolamentazione competente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 7 di tale direttiva e ne informa la Commissione.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Articolo 46

Meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.
3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 57.

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 63 per quanto riguarda l'entità dei versamenti di compensazione.
5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.
7. Soltanto ai fini del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi del paragrafo 1. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante.

Articolo 47

Comunicazione di informazioni

1. I gestori dei sistemi di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.
2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.
4. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo dei mezzi di generazione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni nonché sul bilanciamento e la capacità di riserva. Per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo effettivo delle unità di generazione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.
5. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori dei sistemi di trasmissione le informazioni pertinenti.
6. Le imprese di generazione di energia elettrica che possiedono o gestiscono mezzi di generazione, ove almeno un mezzo di generazione abbia una capacità installata di almeno 250 MW, o che hanno un portafoglio che comprende mezzi di generazione di almeno 400 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di generazione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

7. I gestori dei sistemi di trasmissione scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun gestore del sistema di trasmissione nella zona di sua competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione, della Commissione e degli Stati membri su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione, gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza di tale insieme di dati e garantiscono il trattamento riservato anche da parte di qualsiasi consulente incaricato su loro richiesta di realizzare lavori di analisi sulla base di tali dati.

Articolo 48

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1. La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore di sistemi di trasmissione di cui all'articolo 52, paragrafo 6 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2] non appena l'abbia ricevuta. Entro due mesi dal giorno di ricezione di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 52, paragrafo 2 o l'articolo 53, e l'articolo 43 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE proposta da COM(2016) 864/2] .

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i periodi di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

2. Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
3. In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasmissione e/o ad un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.
4. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
5. Qualora la Commissione abbia ricevuto notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2] , la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Capo VI

Gestione del sistema di distribuzione

Articolo 49

[] Cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano a livello unionale [] allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione. []
- 1 bis. **I gestori dei sistemi di distribuzione hanno il diritto di associarsi mediante l'istituzione di un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione ("EU DSO") e di aderirvi. L'EU DSO è istituito al più tardi entro il 31 dicembre 2022; esso svolge i compiti e segue le procedure previste dal presente regolamento in conformità dell'articolo [51]. In qualità di ente specializzato che opera per l'interesse comune europeo, esso non deve rappresentare un interesse particolare, né cercare di influenzare il processo decisionale per difendere interessi specifici.**
- 1 ter. **I membri dell'EU DSO sono soggetti a registrazione e al pagamento di una quota equa e proporzionata.**

Articolo 50

Istituzione dell'EU DSO []

- 0. L'EU DSO è composto, come minimo, da un'assemblea generale, da un consiglio direttivo, da un gruppo di consiglieri strategici, da un gruppo di esperti e da un segretario generale.**
1. **Entro** [per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dopo l'entrata in vigore*], i gestori dei sistemi di distribuzione [] presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, **conformemente [all'articolo 50 bis], ivi compreso un codice di condotta**, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO.
- []
- []
2. Entro due mesi dal ricevimento, l'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco degli iscritti e sul progetto di regolamento interno.
3. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 2.
4. Entro tre mesi dal giorno di ricevimento del parere positivo della Commissione, i gestori dei sistemi di distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.

5. I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione e all'Agenzia nel caso in cui vengano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'Agenzia. L'Agenzia e la Commissione formulano un parere in linea con la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
6. I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri iscritti e vengono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 50 bis

Principali norme e procedure dell'EU DSO per l'energia elettrica

1. **Lo statuto dell'EU DSO, adottato in conformità dell'articolo 50, salvaguarda i seguenti principi:**
 - a) **la partecipazione ai lavori dell'EU DSO è limitata ai membri iscritti, con possibilità di delega tra i membri;**
 - b) **le decisioni strategiche riguardanti le attività dell'EU DSO e gli orientamenti strategici per il consiglio direttivo sono adottati dall'assemblea generale;**
 - c) **le decisioni dell'assemblea generale sono adottate in conformità delle seguenti norme:**
 - **quando è raggiunto il 65% dei voti attribuiti ai membri dell'Assemblea generale,**
 - **sulla cui base ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al rispettivo numero di clienti e**
 - **il risultato finale è appoggiato da almeno il 55% dei membri dell'assemblea generale.**

- d) le decisioni dell'assemblea generale sono confermate in base alle regole seguenti: -
quando è raggiunto il 35% dei voti attribuiti ai membri dell'Assemblea generale,
- sulla cui base ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al rispettivo numero di clienti; e
 - il risultato finale è appoggiato da almeno il 25% dei membri dell'assemblea generale.
- e) il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale con un mandato di quattro anni al massimo;
- f) il consiglio direttivo nomina il presidente e tre vicepresidenti tra i suoi membri;
- g) la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a norma degli articoli 52 e 53 è gestita dal consiglio direttivo;
- h) le decisioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice di 15 voti;
- i) sulla base di una proposta del consiglio direttivo, il segretariato generale è nominato dall'assemblea generale tra i suoi membri con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta;
- j) sulla base di una proposta del consiglio direttivo, i gruppi di esperti sono nominato dall'assemblea generale; ciascun gruppo non deve superare i 30 membri, con la possibilità di 1/3 di membri esterni. Inoltre, è istituito un gruppo di esperti "per paese", composto da un rappresentante dei gestori dei sistemi di distribuzione di ciascuno Stato membro.

2. Le procedure adottate dall'EU DSO garantiscono il trattamento equo e adeguato dei suoi membri e riflettono la diversità geografica e la struttura economica dei suoi membri. In particolare, le procedure prevedono che:
- a) il consiglio direttivo sia composto dal presidente del consiglio e da 27 rappresentanti dei membri, di cui:
- [] 2 sono i rappresentanti dei membri aventi più di un milione di utenti della rete;
 - [] 2 sono i rappresentanti dei membri aventi più di 100 000 e meno di un milione di utenti della rete; e
 - [] 2 sono i rappresentanti dei membri aventi meno di 100 000 utenti della rete;
- a ter) i rappresentanti delle associazioni di gestori dei sistemi di distribuzione esistenti possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio direttivo
- b) il consiglio direttivo non può essere composto da più di tre rappresentanti di membri che hanno sede nello stesso Stato membro o che appartengono allo stesso gruppo industriale;
- c) ciascun vicepresidente del consiglio deve essere nominato tra i rappresentanti dei membri di ciascuna categoria di cui al punto a) sopra;
- e) i rappresentanti di membri con sede in uno Stato membro o appartenenti allo stesso gruppo industriale non possono costituire la maggioranza dei partecipanti del gruppo di esperti;
- f) il consiglio direttivo istituisce un gruppo consultivo strategico che fornisce il proprio parere al consiglio direttivo e ai gruppi di esperti e comprende rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione e rappresentanti degli Stati membri che non sono rappresentati nel consiglio direttivo.

Articolo 51

Compiti dell'EU DSO

1. L'EU DSO svolge i seguenti compiti:

(l'ordine dei punti è stato modificato)

- a) *(ex lettera f)*) partecipa all'elaborazione di codici di rete **che sono pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione**, ai sensi dell'articolo 55.
- b) *(ex lettera a)*) [] **promuove** la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione [] **in cooperazione con la gestione e la pianificazione delle reti di trasmissione**;
- c) *(ex lettera b)*) **facilita** l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e di altre risorse incorporate nella rete di distribuzione, quali lo stoccaggio dell'energia;
- d) *(ex lettera c)*) [] **facilita** [] la risposta/**flessibilità** sul versante della domanda **e l'accesso ai mercati da parte degli utenti della rete di distribuzione**;
- e) *(ex lettera d)*) **contribuisce alla digitalizzazione dei sistemi** [] di distribuzione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti;
- f) *(ex lettera e)*) **sostiene lo sviluppo della** gestione dei dati, della sicurezza informatica e della protezione dei dati **in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate**;

2. Inoltre l'EU DSO:
- a) coopera con l'ENTSO-E e l'ENTSO-G per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione e che sono adottati a norma del presente regolamento;
 - b) coopera con l'ENTSO-E e l'ENTSO-G e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite;
- []
- d) adotta un programma annuale di lavoro e una relazione annuale;
 - e) opera nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e **assicura la neutralità**.

Articolo 52

Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete

1. In occasione dell'elaborazione di possibili codici di rete a norma dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le procedure del regolamento interno di cui all'articolo 50. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, [], gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. L'EU DSO tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 53

Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione e i **gestori dei sistemi di trasmissione** cooperano per pianificare e gestire le rispettive reti. In particolare, al fine di assicurare uno sviluppo e una gestione delle reti efficienti sotto il profilo dei costi, sicuri e affidabili, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione scambiano tutte le informazioni e i dati necessari riguardo alle prestazioni dei mezzi di generazione e della gestione della domanda, alla gestione quotidiana delle reti e alla pianificazione a lungo termine degli investimenti nelle reti.
2. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione cooperano al fine di conseguire un accesso coordinato a risorse quali generazione distribuita, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda in grado di sostenere esigenze particolari sia del sistema di distribuzione sia del sistema di trasmissione.

Capo VII

Codici di rete e orientamenti

Articolo 54

Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

1. La Commissione può adottare atti [] **di esecuzione**, fatte salve le competenze di cui agli articoli 55 e 57. Gli atti [] **di esecuzione** possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco di priorità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, dall'EU DSO, **se del caso in cooperazione reciproca con l'ENTSO-E**, e dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui all'articolo 55, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 57.

2. I codici di rete e gli orientamenti
[]
 - a) assicurano il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
 - a) tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali;
 - b) non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo; e
 - c) lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di redigere codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio [] **interzonale**.

Articolo 55

Redazione dei codici di rete

1. Alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti di esecuzione** [] conformemente all'articolo [] **62, paragrafo 2, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento mediante la redazione** [] di codici di rete nei settori seguenti:
 - a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete, **compresi gli stati del sistema, le azioni correttive e i limiti di sicurezza operativa, il controllo della tensione e la gestione della potenza reattiva, la gestione della corrente di corto circuito, la gestione dei flussi di potenza, l'analisi e la gestione delle contingenze, il sistema e gli schemi di protezione, lo scambio dei dati, la conformità, la formazione, l'analisi della pianificazione e della sicurezza operative, il coordinamento regionale della sicurezza operativa, il coordinamento dell'indisponibilità, l'aggiornamento dei piani di disponibilità degli asset rilevanti, l'analisi dell'adeguatezza, i servizi ausiliari, la programmazione, le piattaforme dati di pianificazione operativa;**
 - b) norme di collegamento della rete **, compresi la connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, la connessione delle unità di consumo utilizzate per la gestione della domanda, i requisiti per la connessione dei generatori alla rete, i requisiti per la connessione alla rete di corrente continua ad alta tensione, i requisiti per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le stazioni di conversione in corrente continua ad alta tensione del terminale remoto, nonché le procedure di notifica operativa per la connessione alla rete;**
 - c) norme in materia di accesso dei terzi;
 - d) norme in materia di scambio dei dati e di compensazione ;
 - e) norme in materia di interoperabilità;

- f) procedure operative in caso di emergenza, **compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, nonché gli strumenti e le attrezzature;**
- g) norme in materia di allocazione delle capacità e di gestione della congestione , [] **compresi le metodologie e i processi di calcolo della capacità giornaliera, infragiornaliera e a termine, i modelli di rete, la configurazione delle zone di offerta, il ridispacciamento e gli scambi compensativi, gli algoritmi di negoziazione, il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, l'irrevocabilità della capacità interzonale allocata, la distribuzione della rendita di congestione, la copertura del rischio per la trasmissione interzonale, le procedure di nomina, nonché il recupero dei costi dell'allocazione della capacità e della gestione della congestione;**
- h) norme di negoziazione connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e di bilanciamento del sistema , **compresi le funzioni e le responsabilità, le piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento, gli orari di chiusura dei mercati, i requisiti per i prodotti standard e specifici, l'acquisizione dei servizi di bilanciamento, l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, la compensazione dell'energia di bilanciamento, la compensazione degli scambi di energia tra i gestori dei sistemi, la compensazione degli sbilanciamenti e la compensazione della capacità di bilanciamento;**
- i) regole di trasparenza;
- j) norme di bilanciamento, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete , **compresi il controllo frequenza/potenza, i parametri qualitativi e i parametri-obiettivo della frequenza, le riserve per il contenimento della frequenza, le riserve per il ripristino della frequenza, le riserve di sostituzione, lo scambio e la condivisione delle riserve, i processi dell'attivazione transfrontaliera delle riserve, i processi di controllo del tempo e la trasparenza delle informazioni;**

- k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate [] **[di cui all'articolo 16]** [], compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica;
- m) norme per la prestazione trasparente e non discriminatoria di servizi ausiliari non di frequenza, compresi controllo della tensione in regime stazionario, inerzia, iniezione rapida di corrente reattiva, **inerzia per la stabilità della rete, corrente di corto circuito**, capacità di black-start e **capacità di funzionamento in isola**;
- n) **norme per facilitare la partecipazione [] della flessibilità della domanda ai mercati dell'energia elettrica come previsto dagli articoli 17 e 32 della [direttiva sull'energia elettrica XXX], anche attraverso la gestione della congestione a livello della distribuzione, la metodologia relativa alla linea di base, l'accesso ai dati e la gestione dei dati []**;
- o) **norme settoriali specifiche per [] gli aspetti relativi alla cibersecurity dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, compresi i requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi**;

[]

2. Previa consultazione dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO" e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni, un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui al paragrafo 1 da includere nell'elaborazione dei codici di rete. Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione ed è invece non **particolarmente []** rilevante in rapporto **alla []** trasmissione, la Commissione può richiedere all'EU DSO [] **in cooperazione con** l'ENTSO-E di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'Agenzia.

3. La Commissione chiede all'Agenzia di presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante (orientamento quadro) che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali l'orientamento quadro deve rispondere. Ciascun orientamento quadro contribuisce all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.
4. L'Agenzia procede formalmente alla consultazione dell'ENTSO-E, dell'EU DSO e delle altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
5. L'Agenzia presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma del paragrafo 3. L'Agenzia riesamina l'orientamento quadro non vincolante e lo ripresenta alla Commissione qualora richiesto a norma del paragrafo 6.
6. Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare l'orientamento quadro entro un periodo di tempo ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.
7. Se entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 3 o 6, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.
8. Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede all'ENTSO-E oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 2, all'EU DSO [], **in cooperazione con l'ENTSO-E**, di presentare all'Agenzia una proposta di codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.

9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, **ove opportuno**, dell'EU DSO, nonché, ove opportuno, da rappresentanti dei gestori del mercato elettrico designati e da un numero contenuto di parti interessate coinvolte, inclusi operatori del mercato terzi, e tutti gli eventuali esperti esterni provenienti dal mondo accademico o dalle organizzazioni della società civile. L'ENTSO-E oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, [], **in cooperazione con l'ENTSO-E**, elabora proposte di codici di rete nei settori di cui al paragrafo 1 su richiesta della Commissione a norma del paragrafo 8.
10. L'Agenzia riesamina il codice di rete e si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, inviando poi il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della proposta. Nella proposta da inviare alla Commissione l'Agenzia tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta formalmente le parti interessate pertinenti in merito alla versione da inviare alla Commissione.
11. Se l'ENTSO-E o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 8, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

12. La Commissione può adottare, di sua iniziativa se l'ENTSO-E o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'Agenzia non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 10, uno o più codici di rete nei settori di cui al paragrafo 1.
13. Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete.
14. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 57. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENTSO-E sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui al paragrafo 1, laddove essi non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. Questi orientamenti sono trasmessi per parere all'Agenzia. Il parere è debitamente tenuto in considerazione dall'ENTSO-E.

Articolo 56

Modifiche dei codici di rete

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti di esecuzione [] fino al 31 dicembre 2027** conformemente all'articolo **[] 62, paragrafo 2** per quanto riguarda la modifica dei codici di rete **nell'ambito dei settori di cui all'articolo 55, paragrafo 1**, e a seguito della procedura di cui all'articolo 55. []

2. Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 55 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete in questione, compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, **le autorità nazionali di regolamentazione**, i gestori dei sistemi di **distribuzione** e trasmissione, gli utenti del sistema ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa[] .
3. L'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate,[] spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Se considera ammissibile una proposta di modifica, o per modifiche di sua iniziativa, l'Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 15 [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta da COM(2016) 863/2].
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche a qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 55 quali atti di esecuzione [] secondo l'articolo 62, paragrafo 2[] .

[]

Articolo 57

Orientamenti

1. La Commissione può adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati di seguito. **Tali orientamenti sono adottati sotto forma di atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.**
2. La Commissione può adottare un orientamento sotto forma [] **di atti di esecuzione** nei settori nei quali tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.
3. Possono essere adottati orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione. Essi precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 46 e 16:
 - a) modalità della procedura di determinazione dei gestori dei sistemi di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2;
 - b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma;
 - c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 46, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell'articolo 46, paragrafo 5;
 - d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 46, paragrafo 6;

- e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; e
- f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua, a norma dell'articolo 46.

4. Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme pertinenti ai corrispettivi applicati ai produttori, allo stoccaggio dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali per [] la trasmissione [], tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 16.

Gli orientamenti possono prevedere appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello dell'Unione.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi atti ad assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai clienti (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

5. Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento possono specificare anche quanto segue:
- a) i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica; b) i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti in capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località;

6. La Commissione può adottare orientamenti sull'attuazione del coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all'articolo 55 del presente regolamento e si basano su di essi e si basano sulle specifiche adottate di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento. Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.

[Tali orientamenti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.]

7. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta l'Agenzia, l'ENTSO-E, l'EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate.

Articolo 58

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso, negli orientamenti di cui all'articolo 57 o nei codici di rete di cui all'articolo 55, purché tali misure non **siano in contraddizione con la []** normativa dell'Unione.

Articolo 58 bis

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta gli atti di esecuzione esistenti che contengono i codici di rete e gli orientamenti al fine di determinare quali elementi potrebbero utilmente essere iscritti in atti legislativi dell'Unione concernenti il mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione trasmette una relazione dettagliata della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative che danno seguito alla valutazione della Commissione.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 59

Nuovi interconnettori

1. I nuovi interconnettori per corrente continua possono, su richiesta, essere esentati per un periodo limitato, dal disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento e degli articoli 6 e 43 nonché dell'articolo 59, paragrafo 6, e dell'articolo 60, paragrafo 1, della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2] alle seguenti condizioni:
 - a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
 - c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;
 - d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

- e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e
- f) l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnettori esistenti.
4. La decisione riguardante l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Entro due mesi dalla data in cui la domanda di esenzione è stata sottoposta all'ultima delle autorità di regolamentazione interessate, l'Agenzia può presentare un parere consultivo a tali autorità di regolamentazione che potrebbe fungere da base per la loro decisione.

¹⁹ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Le norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.

Qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano l'Agenzia di tale decisione.

La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 è assunta dall'Agenzia:
 - a) qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione; oppure
 - b) dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.

Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate e i richiedenti.

6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.
7. Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolamentazione all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolamentazione interessate o dall'Agenzia (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:
 - a) le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;
 - b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;
 - c) la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione; e
 - d) l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.

8. Entro un termine di 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di 50 giorni lavorativi può essere prorogato di un termine aggiuntivo di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione e ne informano la Commissione.

La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida, in base a una richiesta motivata da parte degli organi di notificazione, che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione.

9. Qualora le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati decidano di modificare una decisione ai sensi del paragrafo 1, notificano senza indugio tale decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. I paragrafi da 1 a 8 si applicano alla decisione notificata, tenendo conto delle particolarità dell'esenzione in vigore.
10. La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento:
- a) se, tenendo debitamente conto delle legittime aspettative delle parti e dell'equilibrio economico realizzato nella prima decisione di esenzione, vi è stato un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei fatti su cui si fonda la decisione;
 - b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure
 - c) se la decisione si basa su informazioni, trasmesse dalle parti, che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 riguardo all'adozione di orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4, 7, 8, , 9 e 10 del presente articolo.

Articolo 59 bis

Deroghe

- 1. Gli Stati membri possono chiedere deroghe alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, degli articoli da 8 a 10, da 13 a 15, da 17 a 22, dell'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 5 bis, dell'articolo 24, degli articoli da 32 a 44 e dell'articolo 48 nei seguenti casi:**
- a) gli Stati membri possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati. In tal caso, la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno.**
- b) per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, che non possono essere interconnesse con il mercato europeo dell'energia per ragioni fisiche evidenti. In tal caso, la deroga non è limitata nel tempo.**

In entrambi i casi la deroga è soggetta alle condizioni finalizzate a garantire che la deroga non ostacoli la transizione verso le energie da fonti rinnovabili.

Se è concessa una deroga, prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza.

- 2. Gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6, paragrafi 1, 2 quater e 2 nonies, gli articoli da 7 a 10, da 12 a 15, da 17 a 22, l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 5 e 5 bis, l'articolo 24, l'articolo 31 paragrafi 2 e 3, gli articoli da 32 a 44, gli articoli 46 e 48 non si applicano a Cipro fino a quando il suo sistema di trasmissione non è connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni.**

Qualora il sistema di trasmissione di Cipro non sia connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni entro il 1° gennaio 2026, Cipro valuta la necessità di una deroga a tali disposizioni e può presentare alla Commissione una richiesta per il mantenimento della deroga. La Commissione valuta se l'applicazione delle rispettive disposizioni rischi di causare seri problemi per la gestione del sistema elettrico a Cipro o se si preveda che la loro applicazione a Cipro apporti benefici al funzionamento del mercato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla proroga totale o parziale dell'esenzione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 60

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento .

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3. Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 61, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali aventi mandato ad agire forniscano le informazioni per conto dei loro clienti, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall'articolo 61, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea .

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.

Articolo 61

Sanzioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento , dei codici di rete adottati a norma dell'articolo 55 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 57, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 60, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 60, paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.
3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.

Articolo 62

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 68 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

Articolo 63

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati [] di cui all'articolo 46, paragrafo 4, [] e all'articolo 59, paragrafo 11, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [OP: *inserire la data di entrata in vigore*].
3. La delega di potere di cui [] all'articolo 46, paragrafo 4 [] e all'articolo 59, paragrafo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti [delegati] già in vigore.

²⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta **il comitato per l'energia elettrica transfrontaliera** e gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi [] dell'articolo 46, paragrafo 4, [] e dell'articolo 59, paragrafo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 64

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 714/2009 è abrogato . I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

1 bis. Gli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 continuano ad applicarsi dopo la data di abrogazione del regolamento (CE) 714/2009 fino a quando è abrogato.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 58 bis del presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
